



RAPPORTO SUL PROCESSO PENALE

SINTESI PER LA STAMPA

Roma, settembre 2008

L'INDAGINE

Le cause della malattia. Nell'aprile del 2007 la Camera Penale di Roma, a suggello di un accordo operativo e scientifico con l'Istituto di ricerca Eurispes, organizzava e realizzava una indagine – la prima del suo genere – volta a verificare, secondo i criteri rigorosi della scienza statistica, che cosa accadesse *davvero* nelle aule giudiziarie della Capitale impegnate nella celebrazione dei processi penali ordinari.

L'idea della ricerca nasceva dalla constatazione, pur tuttavia non documentata fino a quel momento, che l'esperienza quotidiana nelle aule di giustizia offriva indicatori sul processo penale non espressi, se non in modo assai generico ed impreciso, dai dati generali raccolti ufficialmente che non spiegano in definitiva quali siano le vere ragioni del malf funzionamento del sistema. Si è, insomma, in grado di misurare con esattezza la temperatura febbrile del paziente, ma non si ha la minima idea delle cause della malattia.

È nata così l'idea di una ricerca destinata a costituire un punto di non ritorno nelle annose dispute sulle cause della durata irragionevole dei processi penali in Italia.

Ad un anno di distanza la stessa indagine è stata ripetuta con un ambizioso obiettivo: monitorare i procedimenti attraverso l'analisi di un campione statistico nazionale e comparare i risultati con quelli già ottenuti su Roma.

Si è trattato di un impegno organizzativo davvero straordinario, che ha coinvolto ben 27 Camere Penali territoriali secondo le indicazioni di natura statistica elaborate dall'Eurispes, e con la conseguente analisi di un numero davvero imponente di dati da analizzare: 12.918¹ schede, ciascuna corrispondente ad un processo penale monitorato.

Le giornate di rilevamento sono state organizzate con lo specifico obiettivo di ricostruire e rispettare nel modo più fedele l'organizzazione delle udienze nei singoli Fori considerati. Il monitoraggio ha rigorosamente seguito l'intero arco temporale delle singole udienze: tutti i rilevamenti sono iniziati con l'apertura della udienza, e si sono conclusi con la chiusura della udienza stessa. Le proporzioni tra udienze collegiali (8%) e monocratiche (92%) monitorate sono sostanzialmente rispettose del rapporto percentuale tra processi monocratici e collegiali quotidianamente celebrati in Italia.

Quanto incide, nel normale corso di un processo penale, l'impedimento a comparire del difensore perché impegnato in altro processo, e quanto la mancata citazione dei testimoni per l'udienza da parte del Pubblico Ministero? Quanto incide la nullità dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, con conseguente regressione della fase processuale, e quanto l'assenza del Giudice titolare? E quanto gli errori nella notifica degli atti, o le assenze dell'interprete o dei periti, o la mancata comparizione dei testimoni pur regolarmente citati per l'udienza, a cominciare da agenti o ufficiali di Polizia giudiziaria?

Queste le domande alle quali l'indagine vuole dare risposta.

Quanto tempo dura la trattazione di un singolo processo in ogni udienza. Quanti giorni “costa” un rinvio. La durata media della trattazione di un processo in udienza è di 18 minuti per i processi celebrati dinanzi al Giudice monocratico (a Roma si arriva a 12,51 minuti) e di 52 minuti per quelli celebrati dinanzi al Collegio (32 a nella Capitale).

La lettura del dato deve ovviamente considerare l'alto numero dei rinvii, che si risolvono dunque in chiusure assai rapide della relativa udienza, ma offre comunque una significativa indicazione di una quantità (numero di cause iscritte al ruolo di udienza) nemica della qualità (tempo di trattazione e di approfondimento del singolo processo).

Inoltre, la durata media del processo che prevede un singolo imputato dura di media 18 minuti, mentre nel caso di più imputati la durata media del processo in udienza è pari a 30 minuti.

In caso di udienza conclusasi con rinvio ad altra udienza, i tempi del rinvio sono mediamente di 139 giorni per i processi svolti in aula monocratica e di 117 giorni per quelli dibattuti in aula collegiale.

Un imputato, un processo. I processi con un solo imputato rappresentano il 77,5% del campione e processi con più di un imputato il 22%. Diverso è ovviamente il dato se viene riferito ai soli processi trattati avanti ai Tribunali in composizione collegiale (nel 51,4% dei casi si è trattato di un unico imputato, nel 48,2% di più imputati), che trattano il più delle volte reati che vedono coinvolti una pluralità di soggetti imputati. La proporzione si mantiene invece nelle aule monocratiche (imputato unico 79,8%, più imputati 19,7%).

¹ I processi monitorati sono esclusivamente quelli celebrati nella fase dibattimentale di primo grado presso le Sezioni in composizione collegiale e monocratica dei Tribunali appartenenti al campione statistico, ivi comprese le Sezioni distaccate di significativo rilievo statistico. Sono stati esclusi dal monitoraggio – oltre che i procedimenti celebrati avanti i Giudici della Udienza Preliminare, quelli avanti le sezioni della Corte di Appello e quelli avanti le sezioni per il Riesame dei provvedimenti cautelari – anche i procedimenti celebrati con rito direttissimo, e gli incidenti di esecuzione. Scopo della ricerca è infatti quello di ricostruire la vita quotidiana dei processi ordinari, che sono la assoluta maggioranza dei processi penali, fuori dalle semplificazioni – di natura statisticamente assai minoritaria – dovute ai riti alternativi ed al rito direttissimo.

Riti alternativi? Non funzionano. La percentuale di processi dibattimentali che si celebrano con rito ordinario copre il 90,6% dei casi monitorati (a Roma l'80,7%), mentre il 9,4% si svolgono con riti alternativi: 5,4% con rito abbreviato, 4% con patteggiamento.

L'esito dei processi. I processi che ogni giorno si concludono in Italia con la pronuncia di una sentenza ammontano a meno del 30% del totale, mentre pressoché nei due terzi dei casi (69,3%) il processo si conclude con un rinvio ad altra udienza.

Di enorme valore in termine di politica giudiziaria è il peso davvero marginale che assumono i provvedimenti con i quali il Giudice del dibattimento rimette gli atti al Pubblico Ministero (1,2%) per ragioni processuali. Nel 75,3% dei casi questo è determinato dalla nullità della citazione diretta a giudizio e nel 24,7% dei casi dalla nullità del decreto che dispone il giudizio.

Immutabilità del Giudice e durata del processo: un falso problema. Il rilevamento ha consentito di registrare la consistenza del problema del consenso alla lettura degli atti processuali in caso di mutamento del Giudice in corso di causa (e dunque del rinvio e dell'azzeramento della trattazione del processo in caso di mancato consenso). In merito a questa particolare problematica, i dati evidenziano in modo clamoroso la assoluta sua influenza sulla durata del processo penale italiano.

Infatti, il numero di processi nel corso dei quali si pone il problema in questione è statisticamente quasi impercettibile (133 processi su 13.000 con un'incidenza sul totale dell'1%), al punto che non è stato possibile analizzarlo in modo significativo nella sua disaggregazione nei singoli Fori.

In quei casi in cui il problema si pone, il difensore fiduciario presta il consenso alla lettura degli atti in più della metà dei casi in cui esso è richiesto (55,7%), cui deve aggiungersi un ulteriore 10,2% di consensi alla utilizzazione di una parte degli atti. Insomma, il diniego del consenso alla lettura degli atti da parte del difensore di fiducia si verifica in poco meno del 30% dei casi. Ancora più clamoroso è il dato relativo ai difensori di ufficio, che – tra consenso totale (84,4%) e parziale (6,7%) – prestano il consenso alla lettura degli atti complessivamente in più di 9 casi su dieci.

Le ragioni di rinvio di carattere generale. Il legittimo impedimento dell'imputato determina il rinvio del 2,6% dei processi. Non di molto superiore (5%) la percentuale dei rinvii dovuti al legittimo impedimento del difensore.

Di tutt'altra natura, peraltro, sono i rinvii "per esigenze difensive" (6,6%) che non derivano da norme processuali che li legittimino e li impongano al Giudice, quanto piuttosto determinati da necessità processuali contingenti. Significativamente alta invece la percentuale dei processi rinviati per meri problemi tecnico-logistici (6,8%), non fosse altro che per la evidente sua connessione con carenze strutturali che dovrebbero essere facilmente ovviabili (si tratta di ragioni quali, ad esempio: indisponibilità dell'aula, indisponibilità del trascrittore, assenza dell'interprete di lingua straniera, ma anche, con frequenza tutt'altro che marginale, per mancanza del fascicolo del PM e, in alcuni casi, del fascicolo del dibattimento). Altra ragione di rinvio è quella per "carico del ruolo" (3,1%); a tale causa di rinvio non è in realtà arbitrario assimilare il non irrilevante numero di rinvii formalmente motivati per repliche (2,2%).

Il numero di rinvii per discussione (12,4%) indicano come la così diffusa abitudine di fissare la discussione del processo ad una udienza successiva a quella nella quale si sia terminata la istruttoria dibattimentale è anche essa fortemente condizionata da carichi dei ruoli che, in buona sostanza, non consentono una gestione delle udienze ordinata e soprattutto rispettosa dello spirito del codice di rito.

Molto alto anche il dato dei processi rinviati per assenza del Giudice titolare: ben il 12,4%. Un valore così significativo si spiega anche con la ovvia considerazione che l'impedimento del Giudice determina il rinvio di tutti i processi fissati per quella udienza. Le ragioni delle assenze riscontrate non sono peraltro rilevate, poiché non vengono formalmente comunicate.

A tale voce devono ovviamente sommarsi quelle dei rinvii per "precarietà del Collegio" (1,5%), e per "assenza del PM titolare" (0,2%).

Particolarmente sintomatici delle reali patologie del processo penale italiano sono i dati relativi ai rinvii determinati dalla omessa o irregolare notifica (della citazione) all'imputato, alla persona offesa e al difensore. Il 9,4% dei processi vengono rinviati ad altra udienza per "omessa o irregolare notifica all'imputato", l'1,3% "alla persona offesa", e solo lo 0,9% "al difensore" (0,9%).

Tra le ragioni di rinvio dei processi dibattimentali nella loro fase preliminare si registrano inoltre quelli disposti "per questioni processuali", che ammontano al 4,2% del totale. In essi sono stati fatti rientrare quei rinvii determinati da questioni di astensione/incompatibilità (20,6%) o incompetenza (25%) del Giudice, o ancora per rinvio ad altro procedimento penale (47,2%).

In sintesi, già nella fase preliminare della udienza dibattimentale, prima ancora che si proceda alle richieste di ammissione delle prove da parte di accusa e difesa, il 47,4% dei processi fissati per l'inizio del dibattimento viene rinviato (per legittimo impedimento imputato e difensore, assenza Giudice titolare, problemi logistico-

organizzativi, irregolarità notifiche a imputato, persona offesa e difensore, carico del ruolo, incompetenza, incompatibilità, astensione, riunione ad altro procedimento). A questo dato si può aggiungere quello dei rinvii per “Restituzione atti al PM” (1,7%), per concludere che il 49,1% dei procedimenti penali fissati per l’inizio del dibattimento viene rinviato (ad altra udienza o ad altra fase procedimentale).

A tale dato deve aggiungersi infine, per sostanziale assimilazione ai rinvii in fase preliminare, la notevole percentuale dei rinvii dei processi in “Prima udienza per questioni preliminari e/o sola ammissione delle prove”, che ammontano ben al 27% del totale.

In conclusione, **ben il 76,1% dei procedimenti penali fissati per il dibattimento ordinario avanti le aule collegiali e monocratiche dei Tribunale italiani vengono rinviati ad altra udienza** (quando non ad altra fase procedimentale), e solo una parte di questi dopo avere per lo meno trattato e risolto le questioni preliminari e la fase della ammissione della prova.

Le ragioni di rinvio proprie della istruttoria dibattimentale. Ben il 9,2% dei processi fissati per la istruttoria dibattimentale vengono rinviati ad altra udienza senza lo svolgimento di alcuna attività per omessa citazione dei testi del PM. Ancora più clamoroso è il numero delle udienze che vanno a vuoto, e devono essere rinviate, per assenza dei testi citati dal PM, che ammontano al numero davvero enorme del 39,2% delle udienze fissate per la trattazione istruttoria. Irrilevante, invece, la percentuale di processi rinviati per omessa citazione dei testi della difesa (0,5%), mentre è comunque contenuta quella dei rinvii per assenza dei testi citati dalla difesa (5,1%).

In definitiva, il dato davvero preoccupante è che il 54%, ben oltre la metà dei processi fissati per lo svolgimento della istruttoria dibattimentale, viene rinviato senza lo svolgimento di alcuna attività, perché l’atto della citazione del testimone o è stato del tutto omesso, o è stato effettuato in modo errato.

I rinvii per prosecuzione della istruttoria rappresentano invece il 32,7% del totale. A questo dato può essere sommato quello raccolto dalla voce “per integrazione della prova” (13,3%).

È sconcertante registrare che in quasi il 40% dei casi il teste che, pur citato, non compare, appartenga alla Polizia giudiziaria. Solo in una minoranza di casi il Giudice ha applicato la sanzione della multa al teste assente (11,2%) o ne ha disposto l’accompagnamento coattivo (11,7%). Nel caso, invece, dell’assenza dei testi citati dalla difesa, la sanzione è stata irrogata nel 16,7% dei casi e l’accompagnamento coattivo è avvenuto nel 16% dei casi.

L’approfondimento del rinvio del processo per integrazione della prova, ha consentito infine di acquisire ulteriori dati relativi agli atti di integrazione della prova disposti ex art. 507 C.p.p.: quasi nella metà dei casi (47,7%) il Giudice acquisisce la prova di propria iniziativa, e nell’altra metà dei casi su sollecitazione delle parti, in percentuale sostanzialmente paritaria tra di esse (rispettivamente nel 24,9% dei casi su richiesta del PM e nel 27,4% su richiesta della difesa).

La sentenza: quante assoluzioni, quante condanne. La rilevazione evidenzia che sul totale dei processi che si concludono con la pronuncia di una sentenza (il 29,5%), nel 60,6% dei casi si tratta di condanna, nel 21,9% di assoluzione e nel 14,9% di estinzione del reato.

Tra le sentenze di proscioglimento per estinzione del reato, ben il 45,5% di esse è avvenuto per prescrizione del reato, il 32,8% per remissione di querela, mentre solo l’8,6% per oblazione.

ANALISI COMPARATA DEI DATI PER AREE GEOGRAFICHE

Analizzando il dato complessivo del rapporto tra udienze che si concludono con sentenza ed udienze che si concludono con un rinvio, non sorprende che il Sud sfiori la media dell’80% dei rinvii, mentre il Nord-Ovest (62,9%) e il Nord-Est (60,5%) si assestino sulla percentuale di circa il 60% o di poco superiore. Anche al Centro si registra un dato considerevole (70,5%).

D’altra parte, il “costo” di ogni rinvio in termini di tempo medio intercorrente tra una udienza e l’altra, riserva delle sorprese: è il Centro a segnare il passo (163 giorni), mentre i valori rilevati al Sud (152 giorni) ed al Nord-Ovest (146 giorni) sono quasi equivalenti.

Anche i tempi medi di trattazione dei processi in una udienza sono sostanzialmente omogenei tra le varie aree geografiche, per lo meno tra Nord Italia (22 e 23 minuti la durata media della trattazione di un’udienza rispettivamente nel Nord-Est e nel Nord-Ovest) e Isole (26 minuti). Tuttavia si registra una durata mediamente più breve nei tribunali del Centro (16 minuti) e del Sud (15 minuti).

Per quanto riguarda le ragioni dei rinvii, si registrano indicatori “a macchia di leopardo” in tutte le aree geografiche considerate. Così, la *Assenza del Giudice titolare* è una causa marginale di rinvii nel Nord-Ovest (3,8%; che ha però la percentuale più alta, rispetto alle altre aree geografiche, nei rinvii per *Precarietà del Collegio*), mentre è clamorosamente rilevante al Sud (29,1%); ma colpisce che i valori di tale voce siano nel Nord-Est nettamente superiori (10,1%) rispetto a quelli del Centro (7,5%) e delle Isole (6,8%).

I rinvii per *Problemi tecnico-logistici* hanno nel Centro Italia la loro incidenza più alta (12,5%), in misura quasi tripla rispetto al resto d'Italia, fatta eccezione per il Sud che si attesta sulla pur ragguardevole misura del 10,3%.

Per converso, la maglia nera nella *Omessa o irregolare notifica all'imputato* è guadagnata a sorpresa dal Nord-Ovest: 12,6% contro il 10% del Sud, il 9,8% delle Isole, il 7,5% del Nord-Est e il 5,9% dei tribunali del Centro Italia.

Equamente distribuiti nei tribunali italiani risultano, invece, i rinvii per *Omessa o irregolare notifica alla parte offesa* (Nord-Ovest 1,8%, Nord-Est 1%, Centro 1,1%, Sud 1%, e Isole 1,9%) e al difensore (Nord-Ovest 1,5%, Nord-Est 1,1%, Centro 0,7%, Sud 0,7%, e Isole 0,5%).

La tematica del *Legittimo impedimento dell'imputato e del difensore* registra invece una sostanziale omogeneità nazionale, con qualche prevedibile picco, quanto al difensore, al Sud e nelle Isole, per la verosimile incidenza su tale questione dei grandi processi di criminalità organizzata, che rendono naturalmente più "ingessata" la disponibilità professionale del difensore.

Nel Nord-Est si registra la percentuale più alta dei processi rinviati per *Prima udienza per questioni preliminari e/o di sola ammissione di prove* (38,9%). Seguono i tribunali del Centro Italia (34,7%) e del Nord-Ovest (29,6%).

Le *Esigenze difensive* sono causa di rinvio dei procedimenti soprattutto al Nord (Nord-Ovest 8,3% e Nord-Est 8,5%) mentre il rinvio per discussione è più frequente nelle Isole (21,8%) rispetto al resto del Paese.

A Sud si rintraccia una prevalenza di rinvii per questioni processuali (6,3%), mentre il tentativo di conciliazione è un'opzione scelta soprattutto dal Settentrione (Nord-Ovest 3,3% e Nord-Est 3,5%). In questa zona del nostro Paese appare allo stesso modo prevalente la ragione di rinvio riconducibile alle repliche (Nord-Ovest: 5,9%).

Infine, il *Carico del ruolo* è il motivo di rinvio più rilevato al Centro e al Sud (4,2%).

Per quel che riguarda le ragioni di rinvio *proprie della istruttoria dibattimentale*, il tema delle notificazioni dei testimoni coinvolge direttamente la efficacia degli Uffici del Pubblico Ministero, con picchi critici al Centro (13,1%) ed al Nord-Est (11,8%) il quale, subito dopo il Sud (56,7%), si distingue per la *inefficacia della intimazione testimoniale del PM*. Infatti nel 51% dei casi i testimoni, pur regolarmente citati dal Pubblico Ministero, non compaiono. Questo avviene "solo" nel 18,5% dei casi nelle Isole che invece si distinguono per l'elevata percentuale dei rinvii per *prosecuzione istruttoria* (55,5%).

L'*integrazione della prova* rappresenta invece una ragione di rinvio propria dell'istruttoria dibattimentale più frequente nelle regioni del Centro (18%) e meno diffusa in quelle del Sud Italia (6,9%).

Di grande interesse è la tematica del *Consenso alla rinnovazione degli atti*. Se il dato nazionale rappresenta la più clamorosa smentita della rilevanza di questo tema sulla ragionevole durata del processo (sia perché la questione riguarda non più dell'1% dei processi penali, sia perché, in tale ristrettissimo ambito, la percentuale dei consensi prestati dalla difesa è complessivamente molto alta), le percentuali diversificate per aree geografiche offrono un quadro ancora più specifico e dettagliato. Il consenso da parte della difesa di fiducia viene prestato in misura maggiore nelle regioni del Sud Italia (65,5%) e in quelle del Nord-Est (63,6%). In misura decisamente inferiore nel Centro Italia (37,5%) dove infatti si registra la percentuale più alta dei non prestati consensi.

Sul fronte invece della richiesta della rinnovazione atti da parte della difesa di Ufficio, si registra la percentuale più alta nel Nord-Ovest (90,6%).

Il consenso alla lettura degli atti viene espresso dai difensori di fiducia con larghissima prevalenza nel Sud peninsulare (65,5%) e nel Nord Est (63,6%).

Sintomatica è la forte prevalenza della estinzione del reato laddove i processi hanno tempi di definizione più lunghi (nettamente il Sud peninsulare con il 21,8%), posto che proprio la prescrizione dei reati ne è la causa prevalente.

In conclusione, l'analisi comparata di alcuni dei dati principali di questa ricerca, se da un lato offre in qualche caso la conferma di una Italia "a due velocità", sembra in realtà indicare piuttosto che la crisi strutturale del processo penale, nei suoi quasi esclusivi profili organizzativi ed amministrativi, non salva alla fine dei conti nessuna area del Paese, restituendoci una inconsueta unità del Paese nel segno di un naufragio della giustizia penale.



TRIBUNALE DI ANCONA

Sono state monitorate 272 udienze dibattimentali; la netta maggioranza vengono trattate dai Giudici in funzione monocratica (ben il 97,1%), mentre più ridotto è il carico di lavoro del Collegio (2,9%). Il tempo impiegato per la trattazione delle udienze dibattimentali hanno una durata media di 105 minuti per il Tribunale collegiale e 14 minuti per quello monocratico.

Tra un'udienza e l'altra, sia per quanto riguarda il Tribunale in composizione collegiale (52 giorni), sia per quanto concerne il Tribunale in composizione monocratica (77 giorni), intercorrono circa due mesi. Il 76,8% dei processi monitorati ha avuto un unico imputato, il 18,4% più imputati.

Per l'87,9% dei processi il difensore ha scelto il rito ordinario anziché un rito alternativo: rito abbreviato (5,1%) o patteggiamento (7,0%).

Delle 272 udienze monitorate, 152 sono state rinviate ad altra udienza (55,9%), 112 hanno avuto come esito l'emissione di una sentenza (41,2%), 8 hanno visto la restituzione degli atti al PM (2,9%).

I rinvii. Più del 58% delle udienze sono soggette a rinvio (il 2,9% delle udienze hanno comportato la restituzione degli atti al PM mentre il 55,9 % sono state rinviate per motivi legati all'istruttoria dibattimentale).

Tra le ragioni del rinvio dell'udienza dibattimentale con la restituzione degli atti al PM, è preponderante la nullità della notifica del decreto di citazione diretta a giudizio (pari all'87,5% contro il 12,5% determinato dalla nullità del decreto che dispone il giudizio). I rinvii determinati dal legittimo impedimento del difensore si attestano intorno al 4,5% e quelli legati ad esigenze difensive sono pari al 10,8%.

Elevato è invece il dato relativo alle cosiddette prime udienze di smistamento o udienze filtro (28,8%), nonché il motivo di rinvio determinato dalla omessa o dalla irregolare notifica all'imputato (19,8%) e quello relativo all'assenza del Giudice titolare (0,9%).

Considerando i casi di rinvio determinati da questioni processuali, i dati evidenziano che la maggioranza di essi consegue alla riunione di processi (50%) e, in percentuale più bassa, alle ipotesi di astensione od incompatibilità del Giudice (12,5%).

Le ragioni di rinvio imputabili all'omessa o irregolare citazione dei testi della difesa, come pure l'assenza dei testimoni citati dalla difesa, sono pari rispettivamente al 2,4% ed al 4,9%. Questo dato assume maggiore rilievo se comparato con quello riguardante l'attività del PM, laddove si registra che le cause di rinvio determinate dall'assenza dei testimoni del PM sono pari al 31,7%, mentre quelle legate all'omessa o irregolare citazione dei testi del PM sono pari al 14,6%.

Le cause provocate dall'assenza degli ufficiali di PG citati dal PM sono pari al 23,1%, a fronte dello 0% registrato per l'identica attività svolta dal difensore. In nessuno dei casi di rinvio dell'udienza per assenza dei testi citati dal PM è stata irrogata una sanzione. In una minoranza di casi di rinvio dell'udienza per assenza di testi citati dal PM è stato disposto l'accompagnamento coattivo (15,4%); nell'84,6% dei casi è avvenuto il contrario.

Inoltre nel 53,8% dei casi l'integrazione dell'istruttoria dibattimentale è avvenuta per iniziativa del Giudice anziché su istanza di parte. Nel 23,1% dei casi è stato disposto su richiesta della difesa, in un altro 23,1% su richiesta del PM.

A fronte di un 21,4% di assoluzioni, vi è un 60,7% di condanne ed un 17,9% di sentenze di assoluzione causate da motivi legati all'estinzione del reato. Ben il 40% delle cause di estinzione dei reati è legata al decorso della prescrizione, a fronte del 45% dovuto alla remissione di querela.



TRIBUNALE DI BARI

I processi monitorati presso il Tribunale di Bari sono stati 717, raccolti in 24 giornate da 8 avvocati e 3 praticanti avvocati.

Elevato il numero dei processi celebrati davanti al Giudice monocratico (84%) rispetto alle udienze dinanzi al Tribunale collegiale (16%). La durata media di un processo è di 12 minuti per quelli celebrati dinanzi al Giudice monocratico e di 20 minuti per quelli celebrati dinanzi al Collegio.

I tempi medi di rinvio ad altra udienza, invece, sono pressoché uniformi: inferiore ai quattro mesi (118 giorni per le aule monocratiche e 114 per il Tribunale collegiale). È stato trattato un considerevole numero di processi con più imputati (22,9% contro il 77,1% dei processi con un unico imputato) ed è stato scelto il rito ordinario per la quasi totalità dei processi monitorati (89% circa); una discreta percentuale di processi è stata definita con sentenza (21,5%); numerosi processi (circa il 27%) sono stati rinviati per assenza del Giudice titolare a causa della momentanea carenza di organico dei Magistrati assegnati alle sezioni; il 14,2% dei processi è stato rinviato ad altra udienza per omessa o irregolare notifica all'imputato.

Il rito processuale è nella larga maggioranza dei casi ordinario (88,7%); nel 9,3% si tratta di rito abbreviato, nel 2% di patteggiamento. In ben il 77,4% dei casi c'è stato il rinvio ad altra udienza, nel 21,5% la sentenza, nell'1,1% la restituzione degli atti al PM. La ragione prevalente della restituzione degli atti al PM è la nullità della citazione diretta a giudizio (87,5%); nel 12,5% dei casi la nullità del decreto che dispone il giudizio. La percentuale dei consensi prestati dai PM a fronte della richiesta di rinnovazione degli atti, nei 12 casi registrati, ammonta al 100%. Per quanto riguarda invece i difensori di fiducia, ben il 90% ha acconsentito alla richiesta di rinnovazione degli atti.

I rinvii. La più frequente ragione di rinvio di carattere generale risulta essere l'assenza del Giudice titolare (27,2%). È inoltre rilevante l'incidenza, tra le cause, delle questioni processuali (15,2%), dell'omessa o irregolare notifica all'imputato (14,2%), del rinvio per discussione (13,7%).

Il numero elevato di richieste di riunione dei processi (pari al 68,3% delle questioni processuali sollevate) potrebbe suggerire che un maggiore coordinamento tra gli Uffici della Procura consentirebbe di ridurre i rinvii disposti a tal fine.

I dati relativi alle ragioni di rinvio proprie dell'istruttoria dibattimentale lasciano trasparire l'esigenza di prevedere la conclusione di ogni processo in diverse udienze, sia per il compimento dell'attività istruttoria (41,4%), sia perché nel 41,5% dei casi i testimoni non erano presenti, pur citati dalle parti (per il 32,9% dal Pubblico Ministero e per il solo 8,6% dalla difesa), sia perché nell'11,4% dei casi il Tribunale ha ritenuto opportuno integrare la prova.

Nei casi di rinvio dell'udienza per assenza dei testi citati dal PM, i dati mostrano che per il 43,5% si tratta di testi appartenenti alla polizia giudiziaria. Nel 26,1% dei casi viene inoltre irrogata una sanzione, mentre l'accompagnamento coattivo viene disposto solo in una minoranza di casi: 8,7%. Facendo invece riferimento ai rinvii dell'udienza per assenza dei testi citati dalla difesa, emerge che nel 41,7% dei casi viene irrogata una sanzione, mentre l'accompagnamento coattivo viene disposto nel 16,7% dei casi.

Il Tribunale ricorre frequentemente all'integrazione probatoria ex art. 507 C.p.p. su iniziativa autonoma (62,5%) e non di rado su impulso della Pubblica Accusa (31,3%), mentre appare bassa la percentuale di accoglimento di richieste difensive (6,2%).

Riguardo alle sentenze, il 20,1% dei casi si è chiuso con l'assoluzione rispetto al 57,8% di condanne. Il 22,1% delle sentenze sanciscono l'estinzione del reato. Il 61,8% delle dichiarazioni di estinzione del reato sono determinate dalla prescrizione del reato (corrispondente al 13,6% dei processi terminati con sentenza); nel 23,5% si tratta invece di remissione di querela, nel 5,9% di oblazione.



TRIBUNALE DI BOLOGNA

I processi monitorati sono complessivamente 901. Solo l'8,9% è stato celebrato davanti al Tribunale in composizione collegiale, mentre il rimanente 91,1% davanti ai Giudici monocratici. Ben il 76% dei processi ha riguardato un unico imputato.

I dati. La durata media di un processo in udienza è pari a 23 minuti davanti al Tribunale in composizione monocratica e a 62 minuti davanti al Tribunale in composizione collegiale. I tempi medi di rinvio ad altra udienza ammontano, invece, a 148 e a 170 giorni rispettivamente per i procedimenti monocratici e per quelli collegiali. Il 93,3% dei processi monitorati si sono svolti con rito ordinario. Nel 4,4% dei casi il processo è stato, invece, celebrato con rito abbreviato, mentre solo nel 2,3% dei casi con patteggiamento.

In merito ai dati relativi agli esiti delle udienze dei processi di primo grado, nel 58,2% dei casi l'esito è il rinvio ad altra udienza, nel 40,7% la sentenza e nell'1,1% la restituzione degli atti al PM (che nel 60% dei casi questo è determinato dalla nullità della citazione diretta a giudizio e nel 40% dei casi dalla nullità del decreto che dispone il giudizio).

Le ragioni di rinvio. Innanzitutto spicca quella di prima udienza per questioni preliminari e/o di sola ammissione prove (54,9%), mentre inferiore è la percentuale di rinvii per omessa o irregolare notifica dell'imputato (10,1%), per problemi tecnico-logistici (5,3%), per discussione (4,5%) e per assenza del Giudice titolare (4,3%). Esigui, poi, i processi rinviati per esigenze difensive (3,2%). Tra le ragioni di rinvio occorre approfondire la voce "Questioni processuali". In particolare, il 44,4% dei rinvii riferibili a tale voce è ascrivibile alla astensione/incompatibilità del Giudice e, sempre nel 44,4% dei casi, all'incompetenza (in senso tecnico) dello stesso.

Per assenza dei testi citati dal PM vengono rinviati il 46,3% delle udienze fissate per la trattazione istruttoria. Decisamente inferiore è il numero delle udienze rinviate per prosecuzione dell'istruttoria (17,4%) e per integrazione delle prove per fini processuali (16,8%). I rinvii per omessa citazione testi del PM rappresentano solo il 10,1% dei casi mentre di poco inferiore è la percentuale di processi rinviati per assenza dei testi citati dalla difesa (9,4%). Non si rilevano, infine, casi di udienze rinviate per omessa citazione testi della difesa. Il 55,1% dei testi citati dal PM e non presentatisi all'udienza è costituito da appartenenti alla Polizia giudiziaria.

Diverso l'atteggiamento adottato dal Giudice a seconda che si tratti di assenza dei testi citati dal PM o dalla difesa. Nel primo caso, infatti, è stato disposto l'accompagnamento coattivo nel 10,1% dei casi e la sanzione nell'8,7% dei casi; nel secondo, l'accompagnamento coattivo è stato disposto nel 21,4% dei casi mentre non è mai stata irrogata sanzione.

Tra le cause di rinvio non patologiche particolare interesse riveste la voce "integrazione della prova". A tal proposito, il dato più eclatante è rappresentato dal fatto che nel 72,4% dei casi il ricorso a tale strumento è disposto d'ufficio dal Giudice.

I processi che si concludono con la pronuncia di una sentenza rappresentano il 40,7% dei processi monitorati. In particolare, le sentenze di condanna risultano pari al 65,7% e quelle di assoluzione al 21%. La percentuale delle sentenze dichiarative di una causa di estinzione è, invece, pari al 10,4%. In particolare, il 65,8% di tali pronunce è conseguente alla prescrizione del reato.



TRIBUNALE DI BRESCIA

Presso il Tribunale di Brescia sono stati monitorati circa 400 processi, circa 32 al giorno, da 37 avvocati e praticanti avvocati.

I processi oggetto di analisi sono stati in tutto 456 (464 nella rielaborazione di Eurispes, che ha “sdoppiato” alcune schede di rilevazione relative a processi con più imputati che hanno operato scelte di rito diverse), di cui 412 davanti al tribunale monocratico (pari all’88,8%) e 52 (11,2%) davanti al tribunale collegiale.

La durata media del processo monocratico è stata rilevata in 18 minuti, mentre quella del processo collegiale in 97 minuti. L’indagine ha evidenziato, inoltre, che il 77,2% dei processi era a carico di un unico imputato ed il 21,6% di più imputati.

Il tempo medio di rinvio ad altra udienza: per il rito monocratico è di 90 giorni, per il collegiale di 98 giorni: circa tre mesi di tempo tra un’udienza e l’altra. Più della metà dei processi ha come esito il rinvio ad altra udienza (55,2%), mentre solo il 41,4% dei processi monitorati si è concluso con pronuncia di sentenza. A tali percentuali è da aggiungere il 3,4% di processi conclusi con la restituzione degli atti al PM, dato, nella sua esiguità, tutto sommato confortante in quanto appare limitato il numero dei processi che subiscono una radicale regressione.

La tipologia di rito processuale applicato si è celebrato nell’89,2% dei casi con rito ordinario, mentre solo il 5,4% dei processi è stato definito con patteggiamento così come con rito abbreviato (5,4%).

Ben il 25% dei processi subisce rinvio per omessa o irregolare notifica all’imputato dell’atto introduttivo del giudizio, a cui è da aggiungere l’1,6% per omessa o irregolare notifica alla persona offesa ed il 2,6% per omessa o irregolare notifica al difensore. Nel complesso, quasi un terzo dei processi (29,2%) viene rinviato per una disfunzione della segreteria del PM o della cancelleria del GIP.

Cause di rinvio quali l’assenza del giudice titolare (4,2%), problemi tecnico-logistici (9,4%), carico del ruolo di udienza (3,6%) o precarietà del collegio (1%), per un totale del 18,2%, sono, all’evidenza, dovute al malfunzionamento dell’ufficio del giudice (cancelleria ma anche organizzazione del lavoro dei magistrati). La seconda causa di rinvio in termini percentuali (18,2%) è dovuta alle “udienze filtro”. Solo il 4,2% dei processi viene rinviato per esigenze difensive; altrettanto esigue sono le percentuali riferite al rinvio per legittimo impedimento del difensore (3,6%) o dell’imputato (1,6%).

Il 18,2% di processi vengono rinviati per cattivo funzionamento dell’ufficio del giudice, che aumenta al 33,8% laddove si computino anche i processi che slittano “per discussione” (8,3%) o “per repliche” (7,3%). Va sottolineata inoltre la percentuale relativa alle questioni processuali, incidenti per il 3,6%. Essa riguarda gli aspetti eminentemente tecnici che si dividono equamente tra richieste di riunione di procedimenti (28,6%), astensione per incompatibilità del giudice (28,6%), incompetenza (42,8%).

La prima ragione di rinvio dell’istruttoria è l’assenza dei testimoni citati dal PM per il 50%, seguita dal 18,8% di testimoni indicati sempre dal PM e dallo stesso non citati, ai quali si contrappone, invece, una esigua percentuale di assenza dei testimoni citati dalla difesa (l’1,5%) mentre in nessuno dei casi esaminati si è determinato un rinvio imputabile all’omessa citazione dei testimoni da parte della difesa.

Il 9,4% di rinvii per prosecuzione dell’istruttoria e il 20,3% per integrazione della prova per fini processuali, sono, invece, considerati del tutto fisiologici.

A questo proposito, lo strumento dell’integrazione istruttoria di cui all’articolo 507 C.p.p. è utilizzato nella maggior parte dei casi su iniziativa del giudice (il 63,6%), per il 27,3% su impulso difensivo e solo nel 9,1% dei casi su richiesta del PM. In caso di rinvio dell’udienza per assenza dei testi citati dal PM nel 46,9% dei casi si tratta di operatori di polizia giudiziaria. La sanzione viene irrogata nel 15,6%. Anche l’accompagnamento coattivo viene disposto solo per il 15,6% dei casi.

Tra i processi che giungono a sentenza, nel 29,2% dei casi si tratta di pronunce di assoluzione, nel 54,7% di condanne e nel 13,5% di estinzione del reato. Tra i motivi principali che determinano l’estinzione del reato, appare significativa la percentuale relativa alla prescrizione (46,2%) e alla remissione di querela (23,1%). Meno significativa l’incidenza dell’oblazione (15,4%).

TRIBUNALE DI CAGLIARI

Le operazioni di rilevamento hanno riguardato 580 processi. La durata media della trattazione di un processo in udienza è di 10 minuti per il tribunale monocratico e 76 minuti per il tribunale collegiale.

In caso di rinvio ad altra udienza, i tempi del rinvio sono di 101 giorni per i processi svolti in aula monocratica e 85 giorni per quelli dibattuti in aula collegiale. Di tutti i processi monitorati, il 97,4% si è tenuto davanti al Giudice monocratico, mentre il rimanente 2,6% davanti al Giudice collegiale.

Emerge, inoltre, che la maggior parte dei procedimenti trattati sono a carico di un unico imputato (73,6 % contro 26,4 %). L'89% dei procedimenti monitorati si svolge nelle forme ordinarie, mentre solamente l'8,6% nelle forme del rito abbreviato e il 2,4% nelle forme del "patteggiamento".

Nel 74,8% dei casi, l'esito dei processi è il rinvio ad altra udienza; nel 25,2% l'esito è la sentenza, mentre non si è mai verificata la restituzione degli atti al PM. Per quanto concerne l'analisi specifica delle ragioni di rinvio, risulta che per la maggior parte esse sono costituite dal rinvio disposto nelle prime udienze dedicate alle sole questioni preliminari e/o all'ammissione delle prove (23,9%), cosiddette udienze di smistamento, e dal rinvio per la discussione (22,1%), al quale va aggiunto il dato omogeneo del rinvio per repliche (6,7%), che, insieme, rappresentano oltre la metà delle cause di differimento delle udienze.

I rinvii dovuti al legittimo impedimento del difensore sono il 7,7%, in misura inferiore al dato del rinvio per assenza del Giudice titolare, pari all'9,1%. Trascurabile appare, al contrario, il dato del rinvio per assenza del PM titolare (0,4%). Ancora inferiore la percentuale dei rinvii per legittimo impedimento dell'imputato (2,5%), nella maggior parte dei casi dovuti a motivi di salute documentati mediante certificazione medica.

Di tutt'altra natura sono i rinvii per esigenze difensive (8,4%). Un'incidenza tutt'altro che trascurabile, riveste, invece, la causa di rinvio per omessa o irregolare notifica all'imputato del provvedimento di citazione in giudizio (6,7%). Decisamente inferiore è il dato relativo alla omessa o irregolare notifica al difensore (0,4%) e alla persona offesa (0,4%).

Non irrilevante appare, infine, la percentuale dei processi rinviati per ragioni logistico-organizzative (1,8%). Altra ragione di differimento è data dal rinvio per carico del ruolo (1,8%).

Tra le ragioni di rinvio quelle determinate da "questioni processuali", ammontano al 3,2% del totale: rinvii che sono determinati da questioni di astensione o incompatibilità (55,6%) o di incompetenza del Giudice (44,4%).

Nel 55% dei casi il rinvio è dovuto alla prosecuzione della istruttoria, mentre i rinvii per integrazione della prova per fini processuali rappresentano il 12,1%. Il 4% dei processi vengono rinviati senza lo svolgimento di attività probatoria per omessa citazione dei testi del, contro appena lo 0,7% per omessa citazione dei testi della difesa.

Considerevole il numero delle udienze rinviate per assenza dei testi citati dal PM (14,1%). In caso di assenza dei testi citati dal PM, solo in una minoranza di casi il Giudice ha applicato la sanzione della multa al teste assente (28,6%) e ne ha disposto l'accompagnamento coattivo (28,6%). In caso di rinvio ad altra udienza per assenza dei testi citati dalla difesa, è stata irrogata sanzione e disposto l'accompagnamento coattivo in aula solo nel 23,8% dei casi. Particolarmente alta la percentuale di integrazione della prova disposta d'ufficio (59,1%).

I procedimenti che si concludono con l'emissione di una sentenza ammontano al 25,2% del totale: il 49,6% delle sentenze sono di condanna, il 21,2% di assoluzione e il 29,3% di proscioglimento per estinzione del reato. Nell'ambito delle cause di estinzione, la più alta frequenza è rappresentata dalla prescrizione del reato: 55,8%, seguono la remissione della querela (16,3%), l'oblazione 7% e le altre cause di estinzione (20,9%).



TRIBUNALE DI CATANIA

I processi monitorati sono stati complessivamente 313, dei quali 288 monocratici e 25 collegiali. La durata media della trattazione di un processo in udienza, davanti al Tribunale monocratico, è di soli 10 minuti, mentre per i processi di competenza del Tribunale collegiale, il tempo destinato al compimento di attività istruttoria è di 21 minuti. Per quanto riguarda i tempi medi di rinvio per la trattazione all'udienza successiva, questi sono più lunghi nei processi trattati davanti al Tribunale in composizione monocratica: circa cinque mesi per il monocratico (149 giorni) e circa quattro per il collegiale (113 giorni).

Il maggior numero dei processi è iscritto nei confronti di un solo imputato (75,4%), mentre solo il 23% ha più imputati. Nel 93,9% dei casi si è svolto il rito ordinario, nel 2,9% il rito abbreviato e nel 3,2% il patteggiamento. Il 10,5% dei processi si è concluso con una sentenza; nell'1,3% è avvenuta la restituzione degli atti al PM, mentre nella maggior parte dei casi il dibattimento in trattazione si conclude con il rinvio ad altra udienza (88,2%). Tra i processi che si sono conclusi con una sentenza la maggior parte, il 72,7%, ha avuto come esito la condanna. Il 15,2% si è concluso con una assoluzione e il 9,1% con l'estinzione del reato.

I rinvii rappresentano l'esito tipico delle udienze. Per quanto riguarda i motivi di restituzione degli atti al PM, il dato esclusivo è rappresentato dalla nullità del decreto di citazione diretta a giudizio.

Fra i motivi di carattere generale, la causa di rinvio più ricorrente, pari al 21,3% dei casi, è quella dovuta all'assenza del Giudice titolare. Il secondo motivo di rinvio è dato dall'omessa o irregolare notifica all'imputato (12,7%). Se a questa percentuale sommiamo quella relativa all'omessa notifica alla persona offesa (4%) e quella relativa all'omessa notifica al difensore (0,7%), il dato generale relativo a difetti patologici nella notifica alle parti raggiunge il 17,4%. Soltanto nello 0,7% dei casi il rinvio è stato determinato per un difetto di notifica al difensore. Altro dato rilevante è quello relativo ai rinvii per problemi tecnico-logistici (11,3%).

Nel 12% dei casi il motivo del rinvio è stato attribuito ad esigenze difensive, mentre nel 10,7% dei casi ad un legittimo impedimento del difensore.

Tra le ragioni di rinvio di carattere generale interessante è il dato relativo al rinvio per discussione (8,7%). Solo al 7,3% dei processi viene dedicata una apposita udienza per la sola trattazione delle questioni preliminari o per le richieste di prova. Per i rinvii dovuti a "questioni processuali", l'83,3% ineriscono a richieste di riunione di processi e il 16,7% a questioni di incompetenza. Il secondo ordine di motivi di rinvio riguarda quelli propri della istruttoria dibattimentale come ad esempio, "*per prosecuzione della istruttoria*" (48,4%). Nel 48,4% dei casi il rinvio è dovuto all'impossibilità di esperire l'attività istruttoria programmata alla precedente udienza o perché sono assenti i testi ritualmente citati dal PM (34,9%) ovvero per omessa citazione dei testi da parte dell'accusa (13,5%).

Nel 34,9% dei casi il rinvio ad altra udienza si è reso necessario per l'assenza dei testi citati dal PM. Il dato più interessante mostra che nel 52,3% dei casi il rinvio dell'istruttoria dibattimentale è stato disposto per l'assenza dei testimoni appartenenti alla Polizia giudiziaria. Sempre nel caso di rinvio per assenza di testi citati dal PM, è stata irrogata una sanzione nel 6,8% dei casi o disposto l'accompagnamento coattivo nel 9,1% dei casi.

Viene, invece, richiesta la prosecuzione dell'attività istruttoria attraverso l'indicazione di nuovi elementi di prova utili per giungere ad una definizione del processo (ex art. 507 C.p.p), nel 2,4% dei casi.

Nel 66,7% dei casi il rinvio ad altra udienza, per integrazione della prova, è disposto su richiesta della difesa.



TRIBUNALE DI CATANZARO

I processi monitorati sono stati 236: le udienze avanti al Giudice monocratico (222 procedimenti), sono state nettamente maggiori rispetto a quello avanti al Tribunale in composizione collegiale (14 procedimenti).

La durata media di tempo di trattazione del processo è maggiore se esso è trattato davanti a un Tribunale in composizione collegiale (52 minuti). Di appena 12 minuti è, invece, la durata di un processo trattato davanti a un Tribunale monocratico. Il tempo medio di rinvio per la trattazione all'udienza successiva dei processi trattati davanti al Tribunale collegiale è di 108 giorni, 102 invece per un Tribunale monocratico. L'80,9% dei processi era a carico di un unico imputato ed il 16,9% di più imputati.

La maggior parte dei procedimenti (96,6%) vengono celebrati a Catanzaro, con rito ordinario. Appena l'1,3% dei procedimenti viene celebrato con rito abbreviato e il patteggiamento avviene nel 2,1% dei casi. Ben 76,3% di casi è stato rinviato ad altra udienza rispetto al 23,3% dei casi in cui l'esito è decisivo.

Elevata la percentuale dei rinvii dovuti all'assenza del Giudice titolare (45,7%), così come la percentuale dei processi rinviati per discussione (20,7%) o per problemi di carattere tecnico-logistico (10,3%). Poco rilevante, invece, il numero dei rinvii per legittimo impedimento del difensore (6,9%) o dell'imputato (0,9%). Modesta è anche la percentuale dei rinvii per assenza dei testi citati dalla difesa (6,3%), mentre non ci sono casi di omessa citazione dei testi della difesa.

Una delle maggiori cause di rinvio, proprie dell'istruttoria dibattimentale, è l'assenza dei testi citati dal PM (46,9%) che sono per la maggior parte (40%) appartenenti alla Polizia Giudiziaria. In caso di rinvio dell'udienza per assenza dei testi citati dal PM, inoltre, non è mai stato disposto l'accompagnamento coattivo, mentre per il 6,7% dei casi è stata irrogata una sanzione al teste assente. Riguardo al rinvio dell'udienza per integrazione della prova, esso risulta pari al 14%. Il 75% dei rinvii per tale motivo è disposto su richiesta della difesa mentre più ridotta risulta la percentuale (12,5%) in cui il rinvio è disposto d'ufficio o, sempre nel 12,5% dei casi, su richiesta del PM.

La percentuale dei processi che si concludono con l'emissione di una sentenza è pari al 23,3%: il 52,7% delle sentenze sono di condanna, il 21,8% di assoluzione ed il 21,8% sono dichiarative dell'estinzione del reato. Tra queste ultime le declaratorie di estinzione del reato per intervenuta prescrizione sono pari al 66,7% .



TRIBUNALE DI FIRENZE

I processi monitorati nel Tribunale di Firenze sono stati 861 dei quali, 807 celebrati con rito monocratico (93,7%) e 54 con rito collegiale (6,3%). La durata media della trattazione di un processo in udienza è di 14 minuti, nel caso di rito monocratico e a 59 minuti, in quello collegiale. I tempi medi di rinvio fra un'udienza e un'altra sono invece di circa cinque mesi per il processo con rito monocratico (161 giorni) e circa quattro mesi per quello collegiale (144 giorni).

Il 78,3% dei processi si svolge a carico di un unico imputato, mentre quelli a carico di più imputati costituiscono il 20,7%. Colpisce, però, la bassissima percentuale di processi che hanno seguito la strada del rito alternativo del patteggiamento (2,3%) o del rito abbreviato (1,4%) rispetto al rito ordinario (96,3%).

Nel 74,4% dei processi il processo ha subito un rinvio, mentre, nel 25%, è stata emessa sentenza. Una percentuale minima appare quella dei casi di restituzione degli atti al Pubblico Ministero (0,6%).

Il rinvio "prima udienza per questioni preliminari e/o di sola ammissione prove" è la causa più frequente (32,2%) che corrisponde appunto ai casi delle udienze di smistamento. Altri due motivi di rinvio percentualmente più importanti sono quelli relativi a problemi tecnico-logistici (19,6%) e all'assenza del Giudice titolare (13,5%).

La specifica relativa alle questioni processuali mostra che i rinvii sono in massima parte dovuti a problemi di riunione (54,5%) o a astensione/incompatibilità (36,4%) del collegio.

Ulteriori ragioni di rinvio dei processi si riferiscono all'istruttoria dibattimentale, ossia l'assenza e l'omessa citazione dei testi citati dal PM, rispettivamente nel 47,6% e nel 17,5% dei casi osservati. Sono praticamente nulle le ragioni di rinvio dovute ad omissioni da parte della difesa (1%). Bassa anche la percentuale di rinvio per integrazione della prova (17,9%). Circa la metà dei testimoni dell'accusa risultati assenti appartengono alla Polizia giudiziaria (48,5%) e soltanto in una bassissima percentuale il Giudice ha comminato la sanzione pecuniaria (7,9%) o disposto l'accompagnamento coattivo (6,9%). In caso di assenza dei testi citati dalla difesa, solo in un caso su 7 (14,3%) il Giudice ha irrogato sanzione o disposto l'accompagnamento coattivo in aula. La percentuale dei rinvii per integrazione della prova è stata avanzata, nel 40% dei casi, dal PM e, nel 31,4% è stata disposta su richiesta della difesa.

La maggior parte dei processi monitorati si è chiusa con una condanna dell'imputato (67,9%), mentre il 15,3% con un'assoluzione. L'estinzione del reato ha fatto registrare una percentuale pari al 13,5%. La prescrizione incide soltanto per il 48,3% sul dato generale delle cause estintive (13,5%), mentre il risultato relativo ai processi che si concludono per emissione di querela è pari al 34,5%.



TRIBUNALE DI LUCCA

I processi analizzati sono stati 466, di cui 418 avanti al Tribunale monocratico e 48 avanti alla composizione collegiale. La durata media del processo monocratico è stata di 12 minuti, mentre quella collegiale di 26 minuti.

I tempi medi di rinvio ad altra udienza ammontano, invece, a 211 e a 194 giorni rispettivamente per i procedimenti monocratici e per quelli collegiali. La maggioranza dei processi si sono svolti a carico di un unico imputato (73,4% contro il 26,6%). La stragrande maggioranza dei processi si è svolta con il rito ordinario (95,1%), mentre il 3,4% degli imputati ha optato per il patteggiamento e solo l'1,5% per il rito abbreviato. Nel 67,6% dei casi l'esito è il rinvio ad altra udienza, nel 31,5% la sentenza, mentre esigua è la percentuale di casi di restituzione degli atti al PM (0,9%), dove il 75% dei casi è stato determinato dalla nullità della citazione diretta a giudizio, mentre il 25% dei casi dalla nullità del decreto che dispone il giudizio.

Nella maggioranza dei casi (41,3%) il rinvio avviene alla prima udienza fissata per le questioni preliminari o di sola ammissione di prove. Inferiore è la percentuale di rinvii determinata per discussione (10,1%), per problemi tecnico-logistici (9,2%), per legittimo impedimento del difensore (8,3%) e per questioni processuali (7,3%).

Del 7,3% dei processi rinviati per questioni processuali ben il 62,5% dipende da motivi di astensione e/o incompatibilità legate alle diverse funzioni. Il 31,2% è dovuto, invece, ad incompetenza, mentre solo il 6,3% a riunioni. Ben il 48,4% dei processi viene rinviato per disfunzioni dell'ufficio del PM. Infatti, il 40,2% dei processi nella fase dell'istruttoria dibattimentale vengono rinviati per assenza dei testi citati dal PM e l'8,2% dei processi per omessa citazione dei testi da parte sempre del PM. Soltanto il 6,2% dei processi nella fase processuale analizzata viene rinviato per assenza dei testi della difesa, mentre non ci sono casi di rinvio per omessa citazione dei testi da parte della difesa.

La ragione principale di rinvio è l'assenza dei testi citati dal PM. La maggior parte dei testi che non si presentano all'udienze sono privati cittadini, mentre il 35,9% dei testimoni non comparso sono da ricomprendere tra le forze di Polizia giudiziaria. Inoltre, solo in una minoranza di casi il Giudice ha applicato la sanzione della multa al teste assente (15,4%) e ne ha disposto l'accompagnamento coattivo (30,8%). In caso di rinvio dell'udienza per assenza dei testi citati dalla difesa in nessun caso è stata irrogata una sanzione, mentre nel 16,7% dei casi è stato disposto l'accompagnamento coattivo. Riguardo all'integrazione probatoria, nel 78,6% dei casi viene disposto d'ufficio dal Giudice, nel 14,3% dei casi su richiesta della difesa, mentre solo nel 7,1% dei casi viene disposto su richiesta del PM.

Inoltre, il 63,3% dei processi si chiude con una sentenza di condanna mentre il 19% con una sentenza di assoluzione. Solo il 15,6% dei processi termina con una sentenza di estinzione del reato. Il 47,8% dei processi (che si chiudano con una sentenza di estinzione del reato) è determinato dalla prescrizione del reato e il 39,1% da remissione di querela. Le residue sentenze di estinzione del reato sono state pronunciate a seguito di oblazione (4,3%) o di "altre" cause (8,8%).



TRIBUNALE DI MACERATA

I processi monitorati, celebrati nell'arco di circa un mese, sono stati oltre 213: 202 celebrati in composizione monocratica e 11 dinanzi al Tribunale in composizione collegiale.

La maggioranza dei processi si sono svolti a carico di un unico imputato (79,3% contro il 20,7%). Emerge, poi, un'assoluta preponderanza del rito ordinario (94,8%), mentre ridotti sono i casi di patteggiamento (4,3%) e di rito abbreviato (0,9%). La durata media del processo monocratico è stata di 16 minuti, mentre quella collegiale di 11 minuti. I tempi medi di rinvio ad altra udienza ammontano a 163 e a 148 giorni rispettivamente per i procedimenti monocratici e per quelli collegiali. Nel 79,3% dei casi l'esito è il rinvio ad altra udienza, nel 20,2% la sentenza, mentre la restituzione degli atti al PM riguarda appena lo 0,5 dei processi.

Dei processi che giungono a definizione nella fase dibattimentale, circa la metà (46,5%) si conclude con una sentenza di condanna, solo il 16,3% dei processi trattati si conclude con una sentenza di assoluzione. Significativo è poi il dato relativo alla sentenza dichiarativa di estinzione del reato (30,2%). Il 61,5% dei processi che si chiudono con una sentenza di estinzione del reato è determinato dalla remissione di querela, mentre solo nel 15,4% dei casi da oblazione. Non compaiono invece prescrizioni di reato.

Il rinvio dei processi. Nella maggioranza dei casi (37,6%) il rinvio avviene alla prima udienza fissata per le questioni preliminari o di sola ammissione di prove. Il differimento per discussione si verifica, invece, nel 19,4% dei casi.

Significativa appare, poi, la percentuale di processi rinviati per carico del ruolo (7,5%) così come il rinvio determinato dall'omessa o irregolare notifica all'imputato (7,5%).

La ragione che maggiormente incide sui rinvii dei processi in fase istruttoria è la sua prosecuzione (47,4%). Per assenza dei testi citati dal PM vengono rinviati il 19,7% dei processi, mentre il 6,6% dei casi per omessa citazione dei testi da parte dello stesso. Ammontano, invece, all'11,8% e all'1,3% rispettivamente i rinvii per assenza e omessa citazione dei testi da parte della difesa. Infine, l'integrazione della prova per fini processuali causa il rinvio del 13,2% dei processi. La maggior parte dei testi che non si presentano all'udienza sono le forze di Polizia giudiziaria (53,3%), ma solo in una minoranza di casi il Giudice ha applicato la sanzione al teste assente (26,7%) e ne ha disposto l'accompagnamento coattivo (6,7%).

In caso di rinvio dell'udienza per assenza dei testi citati dalla difesa è stata irrogata una sanzione nel 22,2% dei casi, mentre nell'11,1% dei casi è stato disposto l'accompagnamento coattivo. Per quanto riguarda il ricorso allo strumento dell'integrazione probatoria è emerso che nel 75% dei casi esso viene disposto d'ufficio dal Giudice, nel 12,5% dei casi su richiesta della difesa e, sempre nel 12,5% dei casi, su richiesta del PM.



TRIBUNALE DI MELFI

Sono stati monitorati 211 processi: solo il 5,2% (11 su 211) è stato celebrato davanti al Tribunale in composizione collegiale, mentre ben il rimanente 94,8% (200 su 211) davanti a Giudici monocratici.

La maggior parte dei processi trattati riguarda un unico imputato (71,6%), mentre nel 26,5% dei casi ne sono coinvolti più di uno. Emerge un'assoluta preponderanza del rito ordinario (94,8%) mentre ridotti sono i casi di patteggiamento (3,3%) e di rito abbreviato (1,9%). La durata media dei procedimenti monocratici è stata di 7 minuti mentre quella dei procedimenti collegiali è stata di 6 minuti.

I tempi medi di rinvio ad altra udienza sono rispettivamente di 180 e 150 giorni per i procedimenti monocratici e per quelli collegiali.

Nel 79,1% dei casi l'esito è il rinvio ad altra udienza, nel 20,9% la sentenza, mentre non sono stati rilevati casi di restituzione degli atti al PM. In sostanza, su un totale di 211 processi trattati solamente 44 si concludono con l'emissione di una sentenza, mentre ben 167 sono rinviati ad altra udienza. Dei processi che giungono a definizione nella fase dibattimentale, il 40,9% si conclude con una sentenza di assoluzione, il 31,8% con una di condanna, mentre il 20,5% con l'estinzione del reato. Di conseguenza, solo 1/3 dei procedimenti che giungono a sentenza nella fase dibattimentale si concludono con una pronuncia sfavorevole all'imputato.

Tra le sentenze di proscioglimento per estinzione del reato il 44,4% è avvenuta sia per remissione di querela che per prescrizione del reato, mentre solo l'11,2% per oblazione. La prescrizione interessa circa il 10% dei procedimenti.

Il rinvio dei processi. I processi rinviati ad altra udienza riguardano il 79,1 % del totale, ovvero 167 processi su 211. Tra i motivi principali vi sono sia il differimento per discussione (21,1%) che per esigenze difensive (17,4%).

I problemi tecnico-logistici sono causa del 12,8% dei rinvii; vengono, invece, rinviati per omessa o irregolare notifica dell'imputato il 9,2% dei processi, per assenza del Giudice titolare l'8,3% o per questioni processuali nel 2,8% dei casi. Inferiori i processi rinviati per carica del ruolo (1,8%) e per legittimo impedimento del difensore (1,8%).

Ragioni di rinvio del tutto assenti sono quelle per omessa o irregolare notifica al difensore e alla parte offesa, per conciliazione, per assenza del PM titolare, per precarietà del collegio e per repliche. Per assenza dei testi citati dal PM viene rinviato, invece, il 67,2% delle udienze. Il 12,1% dei processi fissati per la istruttoria dibattimentale vengano rinviati ad altra udienza senza lo svolgimento di alcuna attività per omessa o irregolare citazione dei testi del PM. Sempre il 12,1% dei processi viene rinviato per prosecuzione dell'istruttoria. Meno rilevanti i dati dei processi rinviati per assenza dei testi citati dalla difesa (5,2%) e per integrazione della prova ai fini processuali (3,4%). Non si registrano, invece, casi di processi rinviati per omessa o irregolare citazione dei testi da parte della difesa.

La ragione principale di rinvio è l'assenza dei testi citati dal PM: la maggior parte dei testi che non si presentano all'udienza sono privati cittadini, mentre il 25,6% dei testimoni non comparsi sono da ricomprendere tra le forze di Polizia giudiziaria. Inoltre, solo in una minoranza di casi il Giudice ha applicato la sanzione della multa al teste assente (7,7%) ed in misura ancora minore ne ha disposto l'accompagnamento coattivo (2,6%).



TRIBUNALE DI MILANO

896 processi monitorati in dieci diverse giornate di rilevamento. L'attività si è sviluppata monitorando ciascun giorno lavorativo per due volte in date distinte da un gruppo di circa 40 volontari costituito da avvocati e da praticanti avvocati.

I dati. Di tutti i processi monitorati, il 9,6% (86 processi) è stato celebrato davanti al Tribunale in composizione collegiale, mentre il rimanente 90,4% (810 processi) davanti al Giudice monocratico. La durata media della trattazione di un processo in udienza è pari a 16 minuti per il Giudice monocratico e 41 minuti per il Tribunale collegiale. I tempi medi di rinvio ad altra udienza sono di 102 giorni per il Giudice monocratico e di 91 giorni per il Tribunale collegiale. La maggior parte dei processi trattati riguarda un unico imputato (81,5%), mentre 163 processi (18,2%) più imputati.

L'esito delle udienze: i rinvii. Il 90,3% dei processi si è svolto con rito ordinario. Solo in pochissimi casi si è optato per una celebrazione con rito abbreviato (5,2%) o si è preferito ricorrere al patteggiamento della pena (4,5%).

I rinvii rappresentano l'esito della netta maggioranza delle udienze (66,7%). Inoltre, nel 31,5% dei casi è stata emessa sentenza e nell'1,8% si è disposta la restituzione degli atti al Pubblico Ministero.

L'indagine ha anche consentito di approfondire le ragioni che hanno condotto alla restituzione degli atti processuali alla Pubblica Accusa. La preponderanza del dato relativo alla nullità degli atti di citazione diretta disposti dall'Ufficio del PM (62,5%) trova spiegazione nella prevalenza quantitativa, nei processi di competenza del Giudice monocratico, di quelli per i quali non è prevista l'udienza preliminare.

I processi rinviati ad altra udienza costituiscono il 66,7%. La ragione di rinvio principale, dovuta all'adozione dell'udienza cosiddette "di smistamento", è quella che si verifica alla prima udienza dei processi introdotti con citazione diretta a giudizio destinata alle sole questioni preliminari e/o all'ammissione delle prove (32,1%). Altro motivo che incide in percentuale considerevole sul rinvio dell'udienza è il differimento per la discussione (13,7%); se a tale dato si aggiunge quello relativo al rinvio per repliche (9,3%) che, tendenzialmente, maschera un rinvio per la pronuncia della sentenza, si osserva che nel 23% dei casi il processo non si conclude con l'immediata delibazione.

Se il legittimo impedimento del difensore e dell'imputato incidono in maniera estremamente modesta (rispettivamente 2,1% e 2,3% ciascuno) sul totale dei rinvii, di altra natura sono invece i rinvii catalogati sotto la voce esigenze difensive (8,4%) che raccoglie motivi di rinvio che non derivano da norme processuali che li legittimino o che li impongano al Giudice, quanto piuttosto determinati da necessità processuali contingenti. Significative le percentuali dei processi rinviati per carico del ruolo (5,1%), per problemi tecnico-logistici (4,7%) e per assenza del Giudice titolare (4,2%).

Il dato relativo ai rinvii determinati dall'omessa o irregolare notifica all'imputato, con una percentuale del 5,6%, si colloca al primo posto tra le ragioni di rinvio a carattere patologico, non dovute cioè a mere questioni organizzative (udienza di smistamento, per discussione, per repliche, per esigenze difensive).

Un'altra ragione di rinvio, anch'essa prevalentemente carattere patologico, riguarda le questioni processuali (3%), tra le quali si annovera quella dell'incompetenza (69,2%).

La ragione che maggiormente incide sui rinvii dei processi in fase istruttoria è la sua prosecuzione (41,7%). All'opposto colpisce invece che ben il 36,9% delle udienze venga rinviato per assenza dei testi citati dal PM. Significativi appaiono, infine, i dati relativi alla omessa citazione dei testi che vedono una percentuale del 4,2% per i testi introdotti dal PM e dello 0,5% per quelli introdotti dalla difesa.

Sanzioni e sentenze. In assenza di testi citati dal PM (41,9%), nel 14,5% dei casi è disposto l'accompagnamento coattivo, mentre solo nel 6,5% dei casi è irrogata una sanzione. Nel caso di assenza dei testi citati dalla difesa, la reazione del sistema appare più incisiva, a fronte di un dato percentuale nullo in merito alla irrogazione di una sanzione, si registra una percentuale del 18,2% in ordine all'accompagnamento coattivo.

Ben il 58,4% dei processi fissati per lo svolgimento dell'istruttoria dibattimentale viene rinviato senza lo svolgimento di alcuna attività perché la citazione del testimone o è stata del tutto omessa, o è stata effettuata in modo errato.

È da considerare, infine, il dato relativo al rinvio dell'udienza per integrazione della risulta prevalentemente disposto su richiesta del PM (80%) e, in misura nettamente residuale ma contrariamente al disposto normativo, d'ufficio dal Giudice (15%).

Per quanto riguarda i processi che si concludono con la pronuncia di una sentenza (31,5%). Dei processi che giungono a definizione nella fase dibattimentale, ben oltre la metà (68,1%) si conclude con una sentenza di condanna, mentre solo il 23% dei processi trattati si concludono con sentenze di assoluzione. L'incidenza preponderante sulle sentenze dichiarative dell'estinzione del reato è data dalla remissione di querela (53,3%) mentre di peso quasi equivalente appaiono gli altri due fattori riguardanti la prescrizione (26,7%) e l'oblazione (20%).

TRIBUNALE DI MODENA

La raccolta dei dati, effettuata da sette avvocati del Foro di Modena, è stata svolta su 7 giornate di udienza. Nel complesso sono state monitorate 25 udienze di cui 21 monocratiche e 4 collegiali, per un totale di 432 processi, di cui 423 avanti al Tribunale monocratico (97,7%) e 9 avanti al Tribunale collegiale (2,1%). Delle 21 udienze monocratiche monitorate, 3 si sono tenute presso le Sezioni distaccate.

Ben l'83,3% dei processi monitorati ha riguardato un unico imputato (360 processi), mentre il 16,7% più imputati (72 processi). La durata media di ogni singola udienza, ammonta a 14 minuti per le udienze di tipo monocratico e a 61 minuti per quelle collegiali mentre sia i tempi medi di rinvio ad un'altra udienza: sono 152 giorni.

Il 94,4% dei processi monitorati si sono svolti con rito ordinario. Nello 0,7% dei casi il processo è stato celebrato con rito abbreviato, mentre nel 4,9% dei casi con patteggiamento.

L'esito delle udienze. Nel 63,2% dei casi l'esito è il rinvio ad altra udienza, nel 35,9% la sentenza, mentre esigua è la percentuale di casi di restituzione degli atti al PM (0,9%).

I pochissimi casi (4) riferiti alla restituzione degli atti al Pubblico Ministero rende questo dato trascurabile, ma, per dovizia di commento, si può precisare che il motivo sotteso è, nella totalità (100%), la nullità della citazione diretta a giudizio. Soltanto in 4 processi sugli oltre 400 monitorati la tutela dei diritti dell'imputato ha determinato la regressione del procedimento con il conseguente allungamento dei tempi di celebrazione del dibattimento.

I rinvii sono distinguibili in due categorie: quelli propri della "struttura" del processo penale (definibili "fisiologici") e quelli determinati da disfunzioni (perciò definibili "patologici").

Le categorie dei rinvii possono essere preliminarmente suddivisi in rinvii di carattere generale e in quelli propri dell'istruttoria dibattimentale. Il dato prevalente (52,8%) è quello relativo alle prime udienze per questioni preliminari e/o di sola ammissione prove. Si tratta delle cosiddette udienze di smistamento, ossia le prime udienze dibattimentali dei processi. Con riferimento agli altri casi di rinvio: da un lato ci sono i rinvii fisiologici, ossia propri dell'*iter* processuale (per discussione 9,6%; per repliche 0,5%; per tentativo di conciliazione 3,6%) e, dall'altro, i rinvii per disfunzioni degli uffici giudiziari (omessa o irregolare notifica all'imputato 7,6%, omessa o irregolare notifica alla persona offesa 2,5%, omessa o irregolare notifica al difensore 1%; carico del ruolo 5,6% e problemi tecnico-logistici 3,6%).

Una terza categoria di rinvii riguarda le problematiche poste dalla difesa, ossia le ipotesi di rinvio per legittimo impedimento del difensore (4,6%) o dell'imputato (1%) oltre ai rinvii per esigenze difensive in senso stretto, 6,6% (casi di rinvio per procedere a produzioni documentali o per ottenere il rilascio di procura speciale per accedere a riti alternativi). I rinvii per impedimento o per esigenze difensive vengono concessi dai Giudici solo laddove gli impedimenti siano assolutamente fondati e comprovati o le esigenze della difesa siano ritenute valide "oltre ogni ragionevole dubbio". Le ragioni di rinvio proprie dell'istruttoria dibattimentale riguardano quei casi in cui l'udienza è fissata per l'inizio o la prosecuzione dell'istruttoria ed in cui per tale motivo la causa principale dei rinvii ad altra udienza riguarda lo svolgimento di tale attività. Anche in tal caso può essere effettuata un'utile distinzione tra cause "fisiologiche" e cause "patologiche".

Alla prima categoria appartengono le seguenti ipotesi: prosecuzione dell'istruttoria (che si verifica laddove sia stata completata tutta l'attività prevista per quell'udienza) pari al 6,6% e integrazione della prova per fini processuali, pari al 18,4%. Per comprendere al meglio la realtà delle aule di giustizia, è utile individuare il soggetto processuale che ha "deciso" in merito a tale integrazione: oltre al dato preponderante dell'integrazione disposta ad iniziativa del Giudice (53,3%), emerge una consistente percentuale di casi in cui l'integrazione è disposta su richiesta della Pubblica Accusa (40%), meno frequente quella su richiesta della difesa (6,7%).

Nel confronto tra l'accusa e la difesa, si può rilevare come i rinvii per l'assenza dei testi del PM (perché non presenti, 60,5%, o perché non citati, 7,9%) è pari al 68,4% dei casi, rispetto al 6,6% complessivo di assenze dei testi della difesa (5,3% non presenti e 1,3% non citati).

Le sentenze. La ragione principale di rinvio propria dell'istruttoria dibattimentale è l'assenza dei testi citati dal PM. La maggior parte dei testi che non si presentano all'udienza sono privati cittadini, mentre solo il 37% sono da ricomprendere tra le Forze di Polizia Giudiziaria. Solo in una minoranza di casi il Giudice ha applicato la sanzione della multa al teste assente (6,5%) e ne ha disposto l'accompagnamento coattivo (10,9%).

Nel periodo monitorato, il 35,9% dei processi rilevati si è concluso con sentenza. In particolare, prevalgono le decisioni di condanna (62,6%) rispetto a quelle di proscioglimento (18,7%). Le restanti decisioni sono per il 16,1% di declaratoria di estinzione del reato e per il 2,6% di altra "natura". Le pronunce di estinzione del reato sono determinate, nella maggior parte dei casi, da un accordo tra il denunciante e il denunciato o, comunque, dalla perdita di interesse da parte del denunciante rispetto all'azione penale promossa dallo stesso, fattori che sfociano appunto nelle remissioni delle querele (56%). Rilevanti anche le ipotesi di prescrizione del reato (36%), mentre le residue sentenze di estinzione del reato sono state pronunciate a seguito di oblazione (4%) o di altre cause (4%) coincidenti.



TRIBUNALE DI MODICA

La durata media di un'udienza dibattimentale presso la Camera Penale di Modica è risultata differenziata in relazione all'aula di riferimento presa in esame: in caso, infatti, di processo tenuto presso l'aula monocratica, si è registrata una durata media di 32 minuti. Tale durata tende a raddoppiare nel caso di processi svolti presso il Tribunale in seduta collegiale raggiungendo i 74 minuti (tabella 1).

I tempi medi di rinvio di un'udienza monocratica (105 giorni) corrispondano all'incirca al doppio di quelli osservati nel caso di udienze collegiali (52 giorni) e ciò a causa della notevole differenza di carico dei due ruoli.

I processi sono decisi dal Tribunale in composizione monocratica per la quasi totalità dei casi analizzati (89,4% contro il 10,6% affidato al Tribunale in composizione collegiale).

Nell'80,4% dei casi, i processi monitorati avevano un unico imputato. Solo il 19,6% ha interessato più imputati.

Il ricorso ai riti alternativi è stato pressoché insignificante (2% contro il 98% dei processi svolti con rito ordinario).

Solo il 18,1% dei processi trattati in udienza si conclude con una sentenza. Il dato, però, deve tenere conto del fatto che, spesso, la prima udienza funge da filtro e che le uniche attività processuali svolte riguardano la costituzione delle parti, l'ammissione dei mezzi di prova e eventuali questioni preliminari. Dopo l'istruzione dibattimentale i processi vengono rinviati per la discussione (81,4% dei casi).

Il 19,8% dei processi monitorati a Modica, infatti, è stato rinviato per discussione, il 18,2% per esigenze difensive, il 14,9% per questioni preliminari e/o di sola ammissione delle prove, il 12,4% per tentativo di conciliazione, l'11,6% per questioni processuali o per problemi tecnico-logistici.

Il 39% dei processi è rinviato a causa dell'assenza di testi citati da parte del Pubblico Ministero e, quindi, per disfunzioni proprie del sistema e dell'organizzazione degli uffici dell'accusa.

Al di là della minore o maggiore diligenza dei difensori rispetto ai rappresentanti dell'accusa, l'esiguo numero di rinvii per omessa citazione dei testi della difesa o per assenza degli stessi (3%) sembra più da doversi leggere come una frequente propensione dei giudici ad accordare rinvii per ragioni ascrivibili all'ufficio del Pubblico Ministero e ad una generale avversione rispetto alle ragioni eventualmente ascrivibili alla difesa.

Il 31,7% dei processi, infine, è rinviato poiché richiede un'integrazione della prova ai fini processuali mentre il 26,8% a causa della prosecuzione dell'attività istruttoria.

Entrando nello specifico della ragione di rinvio legata all'assenza di testi citati dal Pubblico Ministero, si evince come, nel 75% dei casi, si sia trattato di testi di polizia giudiziaria.

In caso di assenza dei testi citati dal Pubblico Ministero, il giudice ha irrogato una sanzione nell'81,3% dei casi e nel 75% ha disposto l'accompagnamento coattivo.

L'art. 507 del Codice di procedura penale consente alle parti di chiedere al giudice di disporre, anche d'ufficio, l'assunzione di nuove prove, inizialmente non richieste o non ammesse.

Il dato mostra come l'assunzione di nuove prove sia stata maggiormente richiesta d'ufficio (60% contro il 40% disposto su richiesta del Pubblico Ministero).

Dei processi che giungono a definizione nella fase dibattimentale, oltre la metà (66,7%) si conclude con una sentenza di condanna, mentre solo il 27,8% si chiude con sentenza di assoluzione.

Nel 5,5% dei casi, invece, il reato si dichiara estinto.



TRIBUNALE DI MONZA

Dei 411 processi monitorati presso il Tribunale di Monza il 5,1% è stato celebrato in composizione collegiale, mentre il 94,9% davanti ai Giudici monocratici.

I dati. I tempi medi della trattazione di una udienza si differenziano significativamente tra i processi monocratici (13 minuti) ed i processi collegiali (70 minuti). I tempi medi di rinvio ad altra udienza sono abbastanza uniformi: 122 giorni per i processi monocratici e 109 giorni per i processi collegiali. L'80,5% dei processi presi in esame ha un unico imputato, il 17,8% più imputati. Il rito processuale prescelto è nella larga maggioranza dei casi ordinario (90,3%); nel 5,8% si tratta di patteggiamento, nel 3,9% di rito abbreviato.

L'esito dell'udienza consiste, nella maggioranza dei casi, nel rinvio ad altra udienza (61,3%); nel 37% dei casi si arriva alla sentenza, solo nell'1,7% alla restituzione degli atti al PM. La restituzione degli atti al PM è determinata soprattutto dalla nullità della citazione diretta a giudizio. La percentuale dei consensi prestati dai PM a fronte della richiesta di rinnovazione degli atti ammonta al 100%. La totalità degli avvocati incaricati della difesa d'ufficio ha prestato il consenso per la richiesta di rinnovazione atti.

I rinvii. La più frequente ragione di rinvio di carattere generale risulta essere quella relativa ai processi fissati in prima udienza per la sola trattazione delle questioni preliminari e/o della ammissione delle prove; le cosiddette "udienza filtro" costituiscono infatti oltre un terzo dei casi di rinvio (37,1%). Fra le cause risulta rilevante anche il peso delle omesse o irregolari notifiche all'imputato (22%); seguono poi le esigenze difensive (9,1%), l'assenza del Giudice titolare (5,4%), il legittimo impedimento dell'imputato (4,3%), le questioni processuali (4,3%), i problemi tecnico-logistici (4,3%).

La netta maggioranza dei rinvii determinati da questioni processuali (62,5%) consegue alla riunione di processi; in un caso su quattro si tratta invece della dichiarazione di incompetenza (25%). Non si sono registrati casi di ipotesi di astensione od incompatibilità del Giudice. Il 43,9% dei rinvii dei processi fissati per l'istruttoria dibattimentale dipendono dall'assenza dei testi citati dal PM. Le altre principali ragioni di rinvio sono la prosecuzione dell'istruttoria (25,8%) e l'omessa citazione testi del PM (21,2%). Irrilevante risulta invece la percentuale di processi rinviati a causa dell'omessa citazione dei testi indicati dalla difesa (1,5%) come pure dell'assenza dei testi citati dalla difesa (1,5%).

Nel 37,9% dei casi di rinvio dell'udienza per assenza dei testi citati dal PM si tratta di operatori di Polizia giudiziaria. Solo in una minoranza di casi il Giudice ha condannato il teste assente al pagamento della prevista sanzione pecuniaria (10,3%); così pure per l'accompagnamento coattivo (20,7%).

Fra le sentenze emesse prevalgono le condanne (59,9%), seguite da un 29,6% di assoluzioni; meno numerose le sentenze che sanciscono l'estinzione del reato (6,6). Le dichiarazioni di estinzione del reato sono determinate prevalentemente dalla remissione di querela (60%), per il 10% dalla prescrizione del reato e per il 10% dall'oblazione: un dato in singolare controtendenza con il dato medio nazionale.



TRIBUNALE DI NAPOLI

L'indagine è durata l'intero mese di giugno 2008, con il monitoraggio di 684 processi tra udienze collegiali ed udienze monocratiche.

I dati. Di tutti i processi monitorati a Napoli, il 10,2% è stato celebrato dinanzi le sezioni collegiali del Tribunale di Napoli, mentre il rimanente 89,8% davanti al Giudice monocratico.

La durata media della trattazione di un processo in udienza dinanzi il Giudice monocratico è di soli 9 minuti, a fronte dei 26 minuti ove l'udienza fosse celebrata dal Tribunale collegiale. Con una media accertata di 9 minuti ad udienza, se il numero dei processi iscritti al ruolo in una giornata lavorativa tipo fosse in numero di 30 (approssimando per eccesso), si può concludere che in 270 minuti (circa 4 ore e mezza) si potrebbero trattare tutti i processi della giornata lavorativa. Per quanto riguarda i tempi medi di rinvio ad altra udienza, presso la Camera penale di Napoli, tale dato si è attestato sui 138 giorni per i processi tenuti in aula monocratica e sui 69 per quelli tenuti con rito collegiale.

Nel 74% dei casi, i processi monitorati avevano un unico imputato mentre uno su 4 in media (25,7%) ha interessato più imputati.

La percentuale assolutamente più alta dei processi (96,8%) viene definita con rito ordinario, e non con riti alternativi, che rappresentano sul totale del campione solo il 3,2%.

Ben l'82,7% dei processi ha avuto come esito il rinvio ad altra udienza, mentre solo il 16,5% è giunto alla sua conclusione con emanazione di sentenza (quasi irrilevante il dato della restituzione degli atti al Pubblico Ministero, pari allo 0,7% del campione).

L'esito delle udienze. Il rinvio rappresenta, dunque, l'esito per così dire fisiologico della quasi totalità delle udienze penali. Dei processi giunti a sentenza ben il 16,8% risulta concluso per estinzione del reato. Oltre la metà (57,5%), invece, si chiude con emanazione di sentenza di condanna. Significativo il dato relativo alla prescrizione (47,6%), mentre solo il 31,6% delle sentenza dichiarative dell'estinzione avviene per remissione di querela.

Il 26,1% dei processi è stato differito per assenza del giudice titolare, seguito da un più fisiologico 23,8% di udienze, cosiddette "di smistamento", ovvero di prime udienze differite dopo le questioni preliminari e/o di sola ammissione delle prove, e da un 18,6% di udienze rinviate per problemi tecnico-logistici. Irrilevante, invece, l'incidenza dei differimenti per legittimo impedimento dell'imputato (pari allo 0,3% del campione) o per legittimo impedimento del difensore (2,3%). Ugualmente modesti i casi di rinvio per esigenze difensive (2,6%).

L'assoluta maggioranza dei rinvii dibattimentali avviene per assenza dei testi citati dal PM (61,1%), dato ben al di sopra del meno patologico rinvio per prosecuzione dell'istruttoria (20,8%), che pure supera di molto il dato relativo ai rinvii per assenza dei testimoni citati dalla difesa (2,3%) o per omessa citazione dei testimoni della difesa (0,4%).

Nel 39,3% dei casi, relativi al rinvio dell'udienza per assenza dei testi citati dal PM, si è trattato di testimoni di Polizia Giudiziaria. Soltanto nel 3% dei casi il giudice ha disposto una sanzione, altrettanto esigui i casi in cui il giudice abbia deciso per l'accompagnamento coattivo (2,2%).

L'unico dato significativo di differimento su istanza dell'imputato è collegato ad esigenze processuali congrue e valutate positivamente dal Giudice, come il 44,5% dei rinvii per richieste di integrazioni probatorie ex art. 507 C.p.p. su richiesta della difesa.



TRIBUNALE DI PADOVA

I processi monitorati ammontano a 430; i dati sono stati raccolti continuativamente in 14 diverse giornate da 13 tra avvocati e praticanti avvocati.

I dati. La larga maggioranza dei processi è stata celebrata davanti al Giudice monocratico (93%), il restante 7% davanti al Tribunale in composizione collegiale. La suddivisione tra procedimenti monitorati innanzi al Tribunale monocratico (400) e procedimenti monitorati innanzi al Tribunale collegiale (30) appare univoca e rispecchia pienamente gli ultimi dati conosciuti: nell'anno 2007, dei 2.936 procedimenti iscritti al ruolo dibattimentale del Tribunale ordinario di Padova, 125 risultano attribuiti al Tribunale collegiale, mentre 2.811 sono di competenza del Tribunale monocratico.

Notevole la differenza tra la durata media della trattazione dei processi in udienza incardinati di fronte al Tribunale collegiale ed al Tribunale monocratico: 90 minuti nel primo caso, a fronte di soli 10 minuti nel secondo. Il dato relativo ai tempi medi di rinvio comporta uno slittamento mediamente superiore a 7 mesi. La statistica è almeno in parte "inquinata" dalla presenza di procedimenti relativi ad imputati detenuti, destinati a viaggiare su corsie preferenziali. Questo significa che i tempi di rinvio dei procedimenti relativi ad imputati non *in vinculis* (e si tratta ovviamente della grandissima maggioranza) sono in realtà ancora più lunghi.

Nell'82,6% dei casi il dibattimento si è incardinato contro un solo imputato.

Il ricorso ai riti alternativi è risultato assai limitato: nel 91,6% dei casi il rito processuale è quello ordinario; nel 5,3% si tratta di patteggiamento, nel 3% di rito abbreviato.

Poco più del 60% delle udienze monitorate si è concluso con un rinvio. Se infatti solo lo 0,5% dei fascicoli è destinato a ritornare alla Procura della Repubblica, oltre il 60% dei dibattimenti finisce per essere oggetto di rinvio. Il restante 39,3% giunge invece all'epilogo.

Interessanti i dati relativi alle attività a cui è dedicata l'udienza filtro di fronte al Tribunale monocratico: svolgimento di questioni preliminari e/o di sola ammissione prove (il 28,8% dei rinvii disposti per ragioni di carattere generale è riconducibile a questa ipotesi), patteggiamenti (il 5,3% dei procedimenti che si celebrano innanzi al Tribunale Monocratico si chiude, appunto nel corso dell'udienza filtro, con questo tipo di sentenza¹), tentativi di conciliazione (che rappresentano il 2,5% dei rinvii per ragioni di carattere generale).

Le ragioni di rinvio. Elevata la percentuale dei rinvii dovuti all'assenza del Giudice titolare (36,9%). Se a ciò si aggiungono i rinvii dovuti all'eccessivo carico del ruolo (3%) ed alla precarietà del collegio (0,4%), emerge che il 40,3% dei rinvii disposti per ragioni di carattere generale è riconducibile ad una cronica carenza di organico.

Interessante appare anche il confronto tra l'elevato numero dei procedimenti rinviati per errori di notifica (11,5% per errori relativi all'imputato e 2,1% per errori relativi al difensore) ed il dato che fa riferimento alla nullità dei provvedimenti che introducono il giudizio. I rinvii richiesti dai difensori per legittimo impedimento si attestano appena al 2,5% del totale, quelli per esigenze difensive al 4,2%.

L'assenza di rinvii dovuti ad assenza del PM titolare testimonia invece l'efficienza del sistema di abbinamento fisso adottato dalla Procura padovana (ogni Sostituto Procuratore risulta abbinato ad un determinato collegio e/o ad un determinato Giudice monocratico).

Per quanto riguarda le ragioni che hanno condotto al rinvio di udienze fissate per l'istruttoria dibattimentale, stupisce anzitutto il numero elevato (13%) dei processi che vengono differiti per omessa citazione dei testi del PM. Ancora maggiore è il numero delle udienze che vanno a vuoto per assenza dei testi citati dal PM (30,4%) e per prosecuzione dell'istruttoria (30,4%). Per contro, nessun caso di rinvio per omessa citazione testi della difesa è stato rilevato nel corso dell'indagine, mentre appare abbastanza contenuta la percentuale dei differimenti dovuti ad assenza dei testi citati dalla difesa (4,3%).

In caso di rinvio dell'udienza per assenza dei testi citati dal PM, si può osservare che nella maggioranza dei casi (71,4%) non si tratta di testi appartenenti alla Polizia giudiziaria (28,6%). Si riscontra inoltre una tendenza a sanzionare il comportamento del teste (42,9%), l'accompagnamento coattivo viene disposto, invece, nel 28,6% dei casi.

Le sentenze. I processi che si concludono con una sentenza di assoluzione ammontano al 28,4%. Il 53,3% delle sentenze è di condanna, mentre il 13,6% segna l'estinzione del reato. Nel complesso, quasi un processo su due (tra quelli monitorati) poteva non essere celebrato. La prescrizione del reato rappresenta il 39,1% delle cause di estinzione del reato.

¹ È stata depurata la percentuale riferita ai patteggiamenti, considerando che tale tipo di rito non è ammissibile di fronte al Tribunale collegiale (in tal caso, infatti, la richiesta di rito alternativo deve essere presentata in udienza preliminare).



TRIBUNALE DI PALERMO

Il monitoraggio è stato effettuato su 841 processi, distribuiti in 13 giorni. In particolare sono stati osservati 160 procedimenti collegiali (19%) e 681 procedimenti celebrati davanti al Giudice monocratico (81%).

La trattazione di un'udienza in un'aula monocratica dura in media 44 minuti, mentre quella in aula collegiale circa 59 minuti. Mediamente il rinvio dell'udienza del procedimento collegiale è di circa quattro mesi (117 giorni), mentre i procedimenti trattati dal giudice monocratico vengono rinviati mediamente di poco oltre i quattro mesi (129 giorni).

La quantità di processi che riguarda un unico imputato è notevolmente superiore a quella che, invece, attiene a più imputati: a Palermo, infatti, molteplici procedimenti che riguardano la criminalità organizzata vedono un numero considerevole di imputati (24%), tuttavia, i più numerosi sono i processi che vedono coinvolto un unico imputato (76%).

I processi vengono celebrati soprattutto con rito ordinario (80,6%). La quantità di giudizi alternativi, invece, riguarda appena il 19,4%. Ad accedere ai riti alternativi sono soprattutto i processi a carico di più imputati. Ciò, logicamente, comporta una diminuzione quantitativa dei processi che si dovrebbero celebrare davanti al Giudice collegiale ed un più veloce, o comunque, facile lavoro per questi. Al contrario, proprio per la quantità di lavoro del Giudice monocratico, gli imputati raramente preferiscono accedere a riti alternativi.

Esito delle udienze. Le sentenze emesse sono poche rispetto al numero di procedimenti celebrati (appena il 27% rispetto al totale), mentre è alta la percentuale del rinvio dell'udienza (68,1%). Inoltre, non sono molti i rinvii degli atti al PM (4,9%), per questioni di carattere processuale. La restituzione degli atti al PM è dovuta in massima parte alla nullità della citazione diretta a giudizio (68,3%), mentre nel 31,7% essa è da imputare alla nullità del decreto che dispone il giudizio.

Significativa la questione della rinnovazione degli atti: il PM presta il consenso in misura elevata (68,8%), così come considerevolmente alta appare la percentuale dei casi in cui il consenso alla rinnovazione degli atti viene prestato dalla difesa di fiducia (53,8%).

I motivi del rinvio. A prescindere da quelli relativi alla prima udienza (36,2%), i rinvii riguardanti problemi di natura difensiva (legittimo impedimento del difensore - 4,6% - e/o dell'imputato - 10% - ovvero rinvii per esigenze difensive - 1,5% -) sono complessivamente pochi: appena il 16,1%, anche in considerazione che sotto la voce "esigenze difensive" sono in realtà considerate ragioni che rilevano sul comune interesse delle parti alla rapida definizione del processo (rinvio per conferimento di procura speciale per procedere a riti alternativi, rinvio per pagamento oblazione, ecc.); mentre sono rilevanti i rinvii per altri motivi, escludendo quelli per la discussione (27,3%) che il più delle volte viene richiesto dai difensori. Invero, i motivi di rinvio, esclusi quelli già indicati, assommano al 20,8%.

La maggior parte dei rinvii per questioni relative all'istruttoria dibattimentale è dovuta alla necessità della prosecuzione dell'istruttoria stessa (71,6%). In tale contesto, ad incidere vi è anche la necessità della integrazione probatoria (18,8%). A prescindere dai rinvii determinati da questioni processuali che sono fisiologici e, comunque, non in quantità elevata, gli altri motivi del rinvio sono determinati da altre cause e, specificatamente, dall'assenza dei testi. A fronte dell'assenza del 6,1% dei testi citati dal PM, vi è in contrapposizione l'assenza dei testi difensivi pari al 2,6%. Solo nel 26,3% dei casi si è trattato di assenze di agenti di Polizia giudiziaria, contro il 52,6% in cui a non presentarsi in aula sono stati privati cittadini. In caso di assenza dei testi citati dal PM, non si è mai proceduto ad irrogare una sanzione e l'accompagnamento coattivo è stato disposto solo nel 10,5% dei casi. Nel caso di assenza dei testi citati dalla difesa è stata irrogata sanzione nel 25% dei casi, mentre si è provveduto all'accompagnamento coattivo del teste in aula nel 12,5% dei casi.

Nel caso in cui il rinvio sia dovuto alla necessità di integrare le prove, va sottolineata l'alta percentuale di casi in cui la disposizione è stata concessa su richiesta della difesa (61,8%). Ugualmente consistente risulta il dato relativo all'integrazione della prova disposta d'ufficio (21,8%).

Assoluzioni, condanne ed estinzione del reato. Molto alta è l'emissione di sentenza di affermazione di responsabilità (78%). Le assoluzioni risultano pari al 17,6% e nel 4,4% dei casi c'è stata estinzione del reato. Per quanto attiene alla estinzione del reato, a fronte della remissione di querela (appena il 10%) la parte più importante attiene alla prescrizione del reato (90%).

TRIBUNALE DI PARMA

18 professionisti con specifica esperienza penalistica, tra avvocati e praticanti avvocati, hanno monitorato complessivamente 206 procedimenti, dei quali 21 collegiali e 185 monocratici. Di questi ultimi, 129 celebrati a Parma e 56 presso la sezione distaccata di Fidenza.

I numeri del Tribunale di Parma. Il numero medio di dibattimenti trattati davanti al tribunale nell'intero circondario, esclusi i giudizi per direttissima, è risultato pari a 15,8 al giorno, dei quali 1,6 collegiali e 14,2 monocratici. Solo il 10% circa dei dibattimenti, infatti, si svolge davanti al collegio.

Mediamente vengono dedicati ad ogni singolo procedimento 31 minuti in udienza monocratica e 75 minuti in udienza collegiale. Il 78,6% dei processi ha riguardato un unico imputato.

Il 36,9% delle udienze si è concluso con una sentenza, l'1,5% con la restituzione degli atti al PM, mentre ben il 61,7% dei procedimenti chiamati si è concluso con un rinvio (115 giorni per le aule monocratiche e 119 per il Tribunale collegiale). Tale dato assume un valore particolarmente significativo nella realtà parmense, se si considera che in questo tribunale, a differenza della maggior parte dei tribunali italiani, non si tengono udienze di smistamento.

I rinvii. I processi che subiscono un rinvio per patologie proprie dell'istruttoria dibattimentale sono dovuti nella maggioranza dei casi, pari cioè al 50%, all'assenza dei testi citati dal PM. Tra questi ultimi, il 39,4% dei testimoni citati dall'accusa e non comparsi sono operatori di Polizia giudiziaria. In caso di rinvio dell'udienza per assenza dei testi citati dal PM, inoltre, è stato disposto l'accompagnamento coattivo ed è stata irrogata una sanzione al teste assente per entrambi nel 27,3% dei casi.

Tale rapporto si rivela ancor più degno di nota se paragonato a quello speculare tra la difesa ed i suoi testimoni: non si rileva, infatti, nessun processo rinviato per omessa citazione dei testi da parte del difensore; mentre i rinvii causati per assenza dei testi citati dalla difesa ammontano solo al 3% dei casi.

I processi vengono rinviati, nella maggioranza dei casi, per discussione (26,2%) e per problemi tecnico-logistici (19,7%), ma anche, ad esempio, per eccessivo carico del ruolo (6,6%), o per repliche (1,6%).

Scarsamente significativo il dato relativo ai rinvii determinati da ragioni proprie della difesa: il risultato complessivo dei rinvii per legittimo impedimento dell'imputato (3,3%), del suo difensore (3,3%) non raggiunge percentuali consistenti. Anche le ordinanze di cui all'art. 507 C.p.p., con le quali si dispone, all'esito del dibattimento, l'assunzione di nuove prove, ed in genere determinanti altrettanti rinvii, solo nel 6,6% dei casi risultano adottate su richiesta della difesa, mentre vengono disposte d'ufficio o su richiesta del PM entrambe nel 46,7% dei casi.

Scarsissima l'incidenza in termini di deflazione prodotta dai riti alternativi il cui numero complessivo, benché non comprensivo dei giudizi abbreviati e dei patteggiamenti celebrati nelle fasi anteriori e, in particolare, davanti al giudice dell'udienza preliminare per i reati di competenza collegiale e per alcuni di competenza monocratica, è pari complessivamente al 5,3% dei procedimenti (di cui patteggiamento 2,9% mentre rito abbreviato 2,4%).

Le sentenze. I giudizi che si sono conclusi con sentenza di condanna ammontano al 57,9% dei casi. Le assoluzioni risultano, invece, pari al 14,5%. Tra le sentenze di proscioglimento per estinzione del reato, pari al 25%, ben il 57,9% è avvenuta per remissione di querela, il 26,3% per prescrizione del reato, mentre solo il 10,5% per oblazione.



TRIBUNALE DI PIACENZA

I processi monitorati sono 215, a fronte del numero minimo previsto (200) da parte di un gruppo di 7 volontari costituito da avvocati. Occorre precisare che il Tribunale di Piacenza ha un'unica sezione penale monocratica e collegiale.

All'udienza, in media, è dedicato un lasso temporale assai breve: circa 16 minuti. Nonostante, ai sensi dell'art. 477 del Codice di procedura penale, il rinvio tra un'udienza e l'altra di uno stesso processo non dovrebbe essere superiore a 10 giorni feriali, esigenze organizzative impongono, in concreto, rinvii ampiamente superiori a tale termine: 103 giorni risulta essere il tempo medio di rinvio.

I processi sono decisi dal Tribunale in composizione monocratica per la quasi totalità dei casi analizzati (99,1% contro lo 0,9% affidato al Tribunale in composizione collegiale). Nel 91,2% dei casi, i processi monitorati avevano un unico imputato. Solo nell'8,8% ha interessato più imputati. Il dato piacentino rileva una prevalente scelta a favore del rito ordinario (88,8%).

I riti alternativi hanno rappresentato il 5,6% del totale dei processi monitorati.

Oltre la metà dei riti analizzati (54,4% del totale) termina con la disposizione del Giudice di rinviare ad altra udienza la decisione definitiva. Solo lo 0,5% dei processi è terminato con la restituzione degli atti al PM, mentre il 45,1% delle udienze si è concluso con una sentenza.

Il perché dei rinvii. I rinvii sono stati effettuati soprattutto a causa di esigenze di carattere difensivo (26,1% del totale). Seguono i casi di rinvio per discussione (20,7%), per questioni preliminari oppure di sola ammissione delle prove (14,1%), per questioni processuali (8,7%), per tentativo di conciliazione (6,5%), per carico del ruolo (5,4%) e per problemi tecnico-logistici (4,3%). Entrando nello specifico, è significativo, per il foro piacentino, il dato per il quale i rinvii per questioni processuali (8,7%) sono dovute, per ben il 62,5% dei casi, a rilevata incompetenza del Giudice procedente.

La maggior parte dei rinvii per assenza di testimoni è riferibile a testimoni della pubblica accusa (24%), a fronte della percentuale assai più bassa di assenza dei testimoni della difesa (4%). Non marginale la percentuale dei rinvii dovuti all'omessa citazione dei testi da parte del PM (8%). I rinvii per prosecuzione della istruttoria (52% dei casi) sono riferiti alla prosecuzione fisiologica dell'istruttoria dibattimentale, quando l'attività prevista per l'udienza considerata è stata tutta regolarmente effettuata.

Il rinvio legato all'assenza di testi citati dal PM ha riguardato nel 66,7% dei casi di testi di Polizia giudiziaria.

Dei processi che giungono a definizione nella fase dibattimentale, ben l'87,6% si conclude con una sentenza di condanna, mentre solo il 6,2% si chiude con sentenza di assoluzione. Nel 5,2% dei casi, invece, il reato si dichiara estinto. La remissione di querela è la tipologia di estinzione di reato maggiormente riscontrata rappresentando il 60% dei casi monitorati.

TRIBUNALE DI SALERNO

La Camera penale salernitana ha monitorato complessivamente 558 procedimenti, raccolti in 26 udienze (4 collegiali e 22 monocratiche), impegnando 11 persone, tra avvocati e praticanti avvocati.

La realtà salernitana non avrebbe consentito di condurre l'indagine nei brevi tempi richiesti restringendo il rilevamento solo alla sede centrale, in quanto ciò avrebbe alterato dati e modalità con cui si amministra la giustizia nel territorio campano; pertanto, per la genuinità e la concretezza dell'indagine, sono state coperte udienze anche presso le Sezioni distaccate del Tribunale campano, ovvero: 11 nella sede centrale (4 collegiali e 7 monocratiche); 1 udienza presso la sezione distaccata di Amalfi (per un totale di 42 procedimenti monitorati); 4 udienze presso la sezione distaccata di Cava De' Tirreni; 7 presso la sezione distaccata di Eboli; 1 presso la sezione distaccata di Mercato San Severino; 2 presso la sezione distaccata di Montecorvino Rovella.

In media, sono dedicati ad un singolo processo 7 minuti dinanzi al Giudice in composizione monocratica ed un tempo più ampio, ovvero 44 minuti, dinanzi al Giudice in composizione collegiale.

Nel Tribunale di Salerno i tempi medi di rinvio ad altra udienza si attestano sui 210 giorni per le udienze innanzi al Giudice monocratico e sui 125 giorni per le udienze innanzi al Giudice in composizione collegiale.

544 sono le udienze (pari al 97,5% del totale) monitorate svoltesi in aula monocratica contro le 14 (pari al restante 2,5%) trattate dal Tribunale in composizione collegiale. La maggior parte dei procedimenti penali si svolge contro un unico imputato (78,9%), mentre il 20,6% dei procedimenti si svolge a carico di più imputati.

Il rito processuale. Prevale nettamente il rito ordinario: 96,4% contro il 3,6% in favore dei riti alternativi.

L'esito frequente di un processo è il rinvio ad altra udienza con una percentuale pari all'81,7%, precisando che il dato comprende sia i processi rinviati per ragioni che si potrebbero definire "patologiche" (come assenza dei testimoni, difetti di notifica, carico del ruolo e legittimo impedimento del difensore), sia quelli differiti per la prosecuzione dell'istruttoria dibattimentale, dopo aver regolarmente esaurito quella prevista per la singola udienza considerata. Solo il 17,6% dei processi viene definito con sentenza e una percentuale esigua (0,7%), interessa i casi di restituzione degli atti al PM.

Tra i **motivi di rinvio** legati a ragioni di carattere generale, si è riscontrata una percentuale elevata per l'assenza del Giudice titolare, che incide per il 29,2%, così come per il legittimo impedimento del difensore (15%). Di segno "opposto" è il dato riferito ai rinvii per esigenze difensive (2,7%). I rinvii per discussione si verificano con una percentuale del 14,2%. La possibilità di replicare, invece, ha un'incidenza pari allo 0,4%.

Particolarmente indicativi delle reali patologie del processo penale sono i motivi di rinvio che interessano la fase preliminare dell'udienza relativa alla corretta costituzione delle parti. Si parla, a tal proposito, di rinvio per omessa o irregolare notifica ad una delle parti processuali, dove una percentuale consistente del 12,8% è indicativa dell'omessa o irregolare notifica all'imputato, che insieme al 3,1% per omessa o irregolare notifica al difensore e allo 0,4% per omessa o irregolare notifica alla persona offesa, traccia un significativo valore di rinvio.

Sono state accorpate sotto la voce "irregolarità" tutte le patologie della notifica, ovvero irregolarità, erroneità e tardività. Nel complesso, tale motivo di rinvio incide sui tempi del processo penale per una percentuale pari al 16,3%. Il legittimo impedimento dell'imputato incide per il 5,3%, seguito dalle ragioni attinenti ai problemi tecnico-logistici (3,1%), ma merita un rilievo specifico anche la voce attinente alle questioni processuali che gravano sui motivi di rinvio di carattere generale per il 3,5% e inglobano tutti quei rinvii che di solito interessano la fase preliminare, determinati da richiesta di riunione dei procedimenti, astensione/incompatibilità, incompetenza o altro.

Nell'ambito delle questioni processuali, l'ipotesi più elevata verificatasi nel monitoraggio delle udienze salernitane è rappresentata da riunione nel 75% dei casi, nel 12,5% dei casi da astensione/incompatibilità e nel 12,5%, da eventi processuali del tutto fisiologici.

Tra i motivi di rinvio propri dell'istruttoria dibattimentale il 65,2% riguarda casi di rinvio per assenza dei testi citati dal PM.

Nell'ambito delle voci dedicate all'area della Pubblica accusa, altro valore rilevante è attribuito all'omessa citazione dei testi del PM (6,5%). L'assenza dei testi della difesa, invece, incide sui motivi di rinvio per il 3%, mentre non sono stati riscontrati casi di omessa citazione dei testi della difesa.

Il 74,7% dei processi è rinviato ad altra udienza senza che venga svolta alcuna attività processuale in quanto l'atto banale della citazione è viziato, è stato omesso oppure non è stato considerato degno di apprezzamento. L'unico dato in linea con il normale svolgimento dell'iter processuale è rappresentato dal 19,6% dei rinvii dovuti alla prosecuzione istruttoria.



Alla voce “rinvio per assenza dei testi citati dal PM”, la qualifica soggettiva del testimone assente attiene per il 28,5% a soggetti appartenenti alla Polizia giudiziaria. Solo per il 7,3% dei casi viene disposto l’accompagnamento coattivo e solo nel 10% è irrogata sanzione. Per l’assenza dei testi citati dalla difesa, il Giudice irroga una sanzione nel 42,9% dei casi contro il 10% di casi di sanzioni irrogate per assenza dei testi del PM. L’integrazione della prova per il 50% dei casi è disposta d’ufficio, per il 37,5% è richiesta dal Pubblico Ministero e per il 12,5% dalla difesa.

Dei processi che giungono a definizione nella fase dibattimentale, oltre la metà si conclude con una sentenza di condanna (57,1%), mentre la percentuale attinente alle sentenze di assoluzione, invece, è pari al 13,3%. Altissimo il dato relativo alla sentenza dichiarativa di non luogo a procedere per intervenuta estinzione del reato (25,5%). Le cause che comportano l’estinzione del reato possono essere diverse: nel 92% dei casi si è trattato di prescrizione e per il 4% di remissione di querela.



TRIBUNALE DI SASSARI

Sono stati osservati 447 processi nel corso di 2 settimane di rilevamento, da 9 avvocati e 5 praticanti avvocati che operano in ambito penale, selezionati su base volontaria. Il carico dei processi oggetto di monitoraggio presso il Tribunale in composizione monocratica (95,1%) è di gran lunga superiore a quello delle Sezioni collegiali (4,9%).

La durata media della trattazione di un processo in udienza è pari a 12 minuti davanti al Tribunale in composizione monocratica e a 26 minuti avanti al Tribunale in composizione collegiale.

I tempi medi di rinvio ad altra udienza ammontano, invece, a 158 e a 137 giorni rispettivamente per i procedimenti monocratici e per quelli collegiali. Ben il 76,3% dei processi ha riguardato un unico imputato.

Il maggior numero dei processi è definito per l'86,6% con il rito ordinario. Minoritario il ricorso ai riti alternativi quali il giudizio abbreviato (11,4%) e l'applicazione della pena su richiesta delle parti (2,0%). Soltanto il 22,6% dei processi si è concluso con sentenza, contro il 77,4% di rinvii ad altra udienza.

Il perché dei rinvii. Ben il 26,6% dei rinvii avviene per discussione, per esigenze sia dell'Ufficio, oberato dal carico di processi all'udienza e di sentenze da redigere, sia del PM, sia difensive. Il rinvio del 18,7% dei processi dipende da omesse o irregolari notifiche all'imputato, da parte dell'Ufficio del PM, del decreto di citazione diretta a giudizio o da parte dell'Ufficio del Giudice dell'Udienza preliminare, del decreto che dispone il giudizio. Il 12,9% dei rinvii discende dal carico del ruolo d'udienza del Giudicante; il 7,9% è, invece, per legittimo impedimento del difensore. Il 5,8% poi deriva dalla omessa od irregolare notifica dell'atto introduttivo il giudizio alla parte offesa o della intimazione quale testimone. Il 5% è dovuto a problemi logistici, quali mancanza di aule, dei tecnici, fonici, ecc. Il 5,8% dei casi di rinvio è motivato, invece, da esigenze difensive e da ragioni di legittimo impedimento dell'imputato. Il 4,3% dei rinvii è disposto all'udienza "filtro" per la discussione di questioni preliminari o per l'ammissione delle prove.

Complessivamente per il 5,1% dei casi il rinvio è disposto per discussioni su questioni processuali (2,9%) e per precarietà del Collegio (2,2%). Nello 0,7% i rinvii sono conseguenza di omesse o irregolari notifiche al difensore e sempre nello 0,7% per assenza del PM titolare. La stessa percentuale (0,7%) "per repliche" dipende da esigenze sia dell'Ufficio, sia del PM, sia difensive. Non vi sono invece rinvii dovuti ad assenza del Giudice titolare o per tentativi di conciliazione.

Fra le ragioni di rinvio proprie dell'istruttoria dibattimentale, il 41,5% è per prosecuzione istruttoria, il 26,6% per assenza dei testi citati dal PM ed il 19,8% per omessa citazione dei testi da parte della Procura. Solo per il 2,4% il rinvio è motivato da assenza dei testi citati dalla difesa; mai per omessa citazione dei testi. Nel 9,7% delle ipotesi il rinvio è motivato da ragioni di integrazione probatoria per fini processuali.

Per quanto riguarda il rinvio dell'udienza per assenza dei testi citati dal PM, il 30,9% è costituito da appartenenti alla Polizia giudiziaria. Diverso l'atteggiamento adottato dal Giudice a seconda che si tratti di assenza dei testi citati dal PM o dalla difesa. Nel primo caso, infatti, è stato disposto l'accompagnamento coattivo nel 16,4% dei casi ed irrogata la sanzione nel 9,1% dei casi; nel secondo, non è mai stato disposto l'accompagnamento coattivo e non è mai stata irrogata sanzione.

Nel 9,7% dei casi il rinvio è motivato da ragioni di integrazione probatoria per fini processuali. A tal proposito è significativo che il 52,6% dei casi di integrazione probatoria sia disposto d'Ufficio ed il 31,6% su richiesta del PM contro il 15,8% di richieste provenienti dalla difesa.

Dei processi che giungono al dibattimento il 45,5% si conclude con una sentenza di condanna; il 29,7% con l'assoluzione ed il 20,8% per estinzione del reato. Quest'ultimo si verifica nel 14,3% dei casi per remissioni di querela, mentre nel 61,9% dei casi è conseguenza di intervenuta prescrizione di reato.



TRIBUNALE DI TORINO

Sono 856 i processi monitorati, analizzati in 12 diverse giornate di rilevamento da oltre 40 tra avvocati e praticanti avvocati. Il 5,8% dei processi è stato celebrato in composizione collegiale, mentre il 94,2% davanti ai Giudici monocratici.

I numeri del Tribunale di Torino. La durata media della trattazione di un processo in udienza è di 23 minuti per i processi monocratici e di 84 minuti. Il rinvio ad altra udienza ha tempi medi di 102 giorni per i processi monocratici e di 82 giorni per quelli collegiali.

Il 78,5% dei processi ha riguardato un unico imputato, mentre il 21,5% più imputati. Dei processi che giungono alla fase dibattimentale, il 79,8% viene celebrato con il rito ordinario, il 14,2% viene definito con rito abbreviato ed il residuo 6% con il patteggiamento. L'esito dell'udienza, nel 62,4% dei casi, consiste nel rinvio ad altra udienza; nello 0,7% dei casi nella restituzione degli atti al PM; nel 36,9% nella sentenza.

Le ragioni dei rinvii. Il 29,7% dei rinvii di carattere generale è rappresentato dai processi fissati in prima udienza per la sola trattazione delle questioni preliminari e/o della ammissione delle prove ("udienza filtro"). Seguono i rinvii per discussione (18,4%), quelli per omessa o irregolare notifica all'imputato (11,8%), quelli per esigenze difensive (10,7%).

Nell'ambito specifico dei casi di rinvio determinati da questioni processuali, si è accertato che la maggioranza di essi (54,5%) consegue alla riunione di processi, seguita dalla dichiarazione di incompetenza (36,4%) e, infine, dalle ipotesi di astensione od incompatibilità del Giudice (9,1%). Un dato significativo è quello che risulta dall'accorpamento, per sostanziale assimilazione di genere, dei rinvii originati da ragioni logistico-organizzative dei vari Uffici interessati: omessa o irregolare notifica all'imputato (11,8%); omessa o irregolare notifica alla persona offesa (2%); omessa o irregolare notifica al difensore (1%); precarietà del Collegio (0,5%); assenza del Giudice titolare (3,1%); assenza del PM titolare (0,5%); problemi tecnico-logistici (indisponibilità dell'aula; assenza dell'interprete; mancanza del fascicolo; assenza del servizio di trascrizione eccetera) 1,5%; carico del ruolo (0,8%). La percentuale complessiva raggiunge il 21,2%.

Altro e diverso gruppo risulta dall'esame dei rinvii per impedimento del difensore e dell'imputato: legittimo impedimento del difensore (4,3%); legittimo impedimento dell'imputato (2,3%).

Il terzo gruppo raccoglie le ragioni di rinvio originate dalle molteplici evenienze legate al normale decorso del processo: per discussione (18,4%); esigenze difensive (incarico difensivo conferito poche ore prima del processo; scarsa diligenza nella preparazione dell'udienza; indisponibilità della procura speciale per richiesta del rito alternativo; esame di ponderosa documentazione probatoria, ovvero di atti di controparte, eccetera) 10,7%; tentativo di conciliazione (4,9%); per repliche (4,1%); questioni processuali (2,8%).

Sommando la percentuale (29,2%) dei rinvii determinati dalle cosiddette "udienze filtro", alla percentuale (21,2%) dei rinvii originati dalle disfunzioni operative degli Uffici giudiziari, si ottiene che la metà (50,4%) dei processi penali fissati per il dibattimento viene rinviata ad altra udienza, senza aver neppure superato la fase preliminare.

Inoltre, l'11,8% dei processi viene rinviato ad altra udienza a causa dell'irregolarità della notifica all'imputato.

Per quanto concerne i dati relativi al rinvio dei processi fissati per l'istruttoria dibattimentale, ben il 19,6% dei processi a tal fine fissati vengano rinviati ad altra udienza senza lo svolgimento di alcuna attività per assenza dei testi del PM. Parimenti notevole è il numero delle udienze che debbono essere rinviate per l'omessa citazione dei testi del PM (14,7%).

Del tutto irrilevante appare invece la percentuale di processi rinviati a causa dell'omessa citazione dei testi indicati dalla difesa (0,6%), ovvero dell'assenza dei testi citati dalla difesa (4,2%). In caso di rinvio dell'udienza per assenza dei testi citati dal PM nel 39,3% dei casi si tratta di operatori di Polizia giudiziaria. La sanzione viene irrogata solo nel 7,1% dei casi. Anche l'accompagnamento coattivo viene disposto solo in una minoranza di casi: 7,1%. Nel caso di rinvio dell'udienza per assenza dei testi citati dalla difesa, non sono state irrogate sanzioni. L'accompagnamento coattivo è stato invece disposto in un terzo dei casi (33,3%).

Alla voce dell'integrazione della prova per fini processuali (art. 507 C.p.p.), il 24,5% dei rinvii dell'istruttoria dibattimentale è motivata dalla necessità di integrare con ulteriori atti istruttori il materiale probatorio acquisito su iniziativa delle parti. Nel 70,5% dei casi è stato il Giudice a disporre d'ufficio l'integrazione probatoria e che, nel 15,9% dei casi, essa sia stata disposta su richiesta dello stesso PM (in una percentuale superiore rispetto ai casi di richiesta ad opera della difesa: 13,6%).

Per quanto concerne la definizione dei processi in fase dibattimentale, oltre la metà di essi (54,1%) si conclude con sentenza di condanna, il 23,7% con sentenza di assoluzione, il 18% con l'estinzione del reato.

Interessante il dato relativo alla sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato: 18%, suddiviso in prescrizione del reato (56,1% sul totale); remissione di querela (29,8%); oblazione (5,3%); altro (8,8%).



TRIBUNALE DI TRANI

La Camera Penale di Trani ha monitorato i processi penali trattati in fase dibattimentale presso il Tribunale di Trani (rito collegiale e rito monocratico) nelle 5 sezioni distaccate. Il gruppo di lavoro ha seguito lo svolgimento di 447 processi, realizzati nel corso di 24 udienze dibattimentali (7 collegiali e 17 monocratiche).

La durata media della trattazione di un processo in udienza dibattimentale è risultata pressoché costante per entrambi i riti e si è attestata sui 31 minuti. I tempi medi di rinvio dei processi trattati con rito collegiale sono apparsi piuttosto contenuti (52 giorni) a differenza di quanto constatato per il rito monocratico, i cui tempi medi di rinvio hanno raggiunto una media di 200 giorni. I processi sono stati decisi dal Tribunale in composizione monocratica per la quasi totalità dei casi analizzati (90,8% contro il 9,2% affidato al Tribunale in composizione collegiale) e hanno riguardato per lo più (70,2%) un solo imputato. La scelta dei riti alternativi al dibattimento (patteggiamento o rito abbreviato) è risultato marginale attestandosi complessivamente sul 6,3% del totale. Occorre, però, precisare che si tratta di dati riferibili ad opzioni possibili (in tale sede) solo per il rito monocratico e, dunque, riferiti a 406 processi dei 447 monitorati complessivamente. Il rito ordinario è risultato, dunque, prevalente: 419 casi che rappresentano il 93,7% del totale.

Sono pervenuti a definizione 116 processi (dei quali uno con restituzione degli atti al PM), concretizzando così un dato percentuale complessivo pari al 26%. Viceversa, dall'esame delle ragioni di rinvio riguardanti il restante 74% dei processi monitorati, spicca il numero notevole (pari ad oltre un terzo dei processi complessivamente celebrati senza pervenire a definizione) di rinvii ascrivibili unicamente a difetti di organizzazione giudiziaria o di managerialità dirigenziale, ovvero assenza del Giudice Titolare (37,8%), problemi tecnico-logistici (12%) e precarietà del collegio (1,2%). La somma dei tre dati raggiunge, infatti, una percentuale pari al 51%.

A questo dato occorre, poi, aggiungere i rinvii riconducibili al non corretto e tempestivo funzionamento degli uffici giudiziari in genere, e, dunque, i rinvii per omessa o irregolare notifica all'imputato (2,1%) e alla parte offesa (0,4%), raggiungendo così il 53,5% del totale dei rinvii disposti. Di contro, rispetto alla percentuale complessiva dei processi non definiti (74% dei 447 rilevati), quelli rinviati per ragioni riconducibili alle parti private si sono attestati intorno al 10% (legittimo impedimento del difensore per il 5,4%, legittimo impedimento dell'imputato per l'1,7% ed esigenze difensive per il 2,9%). Dato complessivo (10%) del quale solo il 7,1% è riconducibile al necessario rispetto delle garanzie difensive da parte del giudice che ha disposto il rinvio.

Da un lato l'assenza dei testi citati dal PM (61,1%) e, dall'altro, l'omessa citazione dei testi del PM (1,1%), rappresentano ulteriori cause di rinvio. Nel 40% dei casi, il rinvio dell'udienza, per assenza dei testi citati dal PM, è riferibile a testi, regolarmente citati e non comparsi, di Polizia giudiziaria.

L'esito dei processi. Dei processi che giungono a definizione nella fase dibattimentale, il 46,1% si conclude con una sentenza di condanna e il 30,4% con sentenza di assoluzione. Nel 23,5% dei casi, invece, il reato si dichiara estinto. La remissione di querela è la tipologia di estinzione di reato maggiormente riscontrata rappresentando il 51,9% dei casi monitorati.

Un dato interessante offerto dalla rilevazione è quello che consente di calcolare la maggiore produttività nella trattazione dei processi monocratici delle sezioni distaccate rispetto alla sede centrale. La produttività delle prime (calcolato come numero medio di processi mediamente trattati per ciascuna udienza dal tribunale monocratico considerato) è stato di 27,66 processi presso ognuna delle sezioni distaccate contro i 14,8 processi tenuti presso la sede centrale con il medesimo rito. Infine, si registra un numero marginale (41 su 447 processi monitorati) di processi complessivamente trattati dall'unica sezione collegiale nel corso delle 7 udienze rilevate, con una media di 5,8 processi per udienza.



TRIBUNALE DI TRIESTE

I processi monitorati dalla Camera Penale di Trieste sono stati complessivamente 334 di cui 23 collegiali e 311 monocratici. Il gruppo di lavoro è composto da 19 volontari

I dati. La tipologia di reati commessi porta ad una maggior incidenza e attività da parte del Tribunale in composizione monocratica: quest'ultimo ha celebrato, ben il 93,1% dei processi, mentre solo il 6,9% dei processi è stato celebrato avanti il Tribunale in composizione collegiale. La durata media della trattazione di un processo in udienza è di circa 20 minuti per i riti monocratici e di 74 minuti nel caso di udienze tenute innanzi al Tribunale collegiale. La collocazione del Tribunale di Trieste in una zona di confine rende frequente la celebrazione di processi con imputati stranieri, spesso irreperibili. Tale circostanza è rilevante nella scelta del rito e, conseguentemente, nella modesta incidenza, in termini di deflazione prodotta dai riti alternativi, il cui numero complessivo risulta pari al 16,2% dei procedimenti. L'individualismo dettato dalla tipologia di reati, da un lato, e la mancanza di elementi in capo alla Procura per identificare eventuali correi, dall'altro, comportano che predominanti siano, inoltre, i procedimenti a carico di un unico imputato (82,9%) rispetto a quelli con più imputati (17,1%).

È stata registrata una sostanziale uguaglianza tra processi che si concludono con una sentenza (158) e processi che si concludono con un rinvio ad altra udienza (173). L'incidenza della restituzione degli atti al PM è tanto bassa da apparire decisamente un'eccezione (0,9%).

Per quanto riguarda i rinvii (che rappresentano il 51,8% dell'esito dell'udienza), i tempi medi di rinvio ammontano a circa 4 mesi (136 giorni) per il Tribunale in composizione monocratica e a circa 2-3 mesi (83 giorni) per il Tribunale in composizione collegiale.

Alcune tra le ragioni di rinvio sono attribuibili a carenze strutturali e organizzative non imputabili ai difensori: problemi tecnico-logistici (7,6%), carico del ruolo (1,7%), discussione (12,6%), per omessa o irregolare citazione dell'imputato (3,4%), precarietà del collegio (0,8%), per repliche (0,8%), per omessa o irregolare notifica al difensore (0,8%).

Nella fase dibattimentale, i processi che subiscono un rinvio vedono la loro causa principale nell'assenza dei testi citati dal PM (55,6% dei casi) perché non regolarmente citati (1,9%) oppure perché, debitamente citati ma non comparsi (53,7%). Egual rilievo si riscontra sulla causa di rinvio per omessa citazione dei testi da parte dell'accusa (1,9%) e da parte della difesa (1,9%) per quanto quest'ultima, evidentemente, si preoccupi maggiormente di garantire la presenza in aula dei propri testi: solo il 9,3% dei rinvii è causato da testi citati, non comparsi, della difesa a differenza del 53,7% dei testi citati, e non comparsi, dell'accusa. Tra i testi del PM non comparsi il 20,7% sono operatori di Polizia giudiziaria. Il Giudice ha irrogato sanzione soltanto nel 17,2% dei casi relativi all'assenza di testi citati dal PM e nel 24,1% ha disposto l'accompagnamento coattivo. L'accompagnamento coattivo dei testi della difesa (20%), così come l'irrogazione della relativa sanzione (20%), non subisce particolari differenziazioni rispetto a quanto rilevato per l'accusa.

Un'altra ragione di rinvio poggia sulle ordinanze di cui all'art. 507 C.p.p. con le quali viene disposta, all'esito del dibattimento, l'assunzione di nuove prove. L'incidenza del ricorso a tale istituto d'ufficio o su richiesta del PM (42,9%) è più frequente rispetto a quanto accade per la difesa (14,3%).

Oltre la metà dei processi monitorati (53,8%) si è conclusa con sentenza di condanna contro il 27,2% e il 17,1% relativi, rispettivamente, a sentenze di assoluzione e a casi di estinzione del reato. Tra le sentenze di proscioglimento per estinzione del reato, particolare incidenza assume l'oblazione (40,7%) e la remissione di querela (33,3%). Scarsa rilevanza assume, invece, la prescrizione, che incide sul 3,7% dei casi.

TRIBUNALE DI VARESE

I processi monitorati sono stati 210 ed il rilevamento è stato effettuato da un gruppo di 11 professionisti tra avvocati e praticanti avvocati. Il Tribunale in composizione collegiale, sezione unica, svolge nell'arco di una settimana tipo un carico di 3 udienze composte da circa 6 processi ognuna (18 processi in media a settimana), mentre il Tribunale in composizione monocratica ha un carico di 13 udienze composte da circa 7 processi ognuna (90 processi in media a settimana).

I dati. Sono dedicati ad un singolo processo in media 17 minuti dinanzi al Giudice in composizione monocratica e 55 minuti dinanzi al Giudice in composizione collegiale. I giorni che in media trascorrono da un'udienza all'altra sono 80 per le udienze innanzi al Giudice monocratico e 129 per le udienze innanzi al Giudice in composizione collegiale.

La maggior parte dei procedimenti penali si svolge contro un unico imputato (71%), indicando nel 29% la percentuale dei procedimenti svolti a carico di più imputati. Prevalde nettamente il rito ordinario (91,6%) sui cosiddetti riti alternativi, rito abbreviato e patteggiamento, che, sommati, raggiungono una percentuale sul totale pari all'8,4%. La maggior parte dei riti analizzati termina con la disposizione del giudice di rinviare ad altra udienza la decisione definitiva (68,7% del totale). Solo lo 0,5% dei processi si è chiuso con la restituzione degli atti al PM. Nella lettura del dato deve tenersi conto, da un lato, dell'incidenza dell'adozione dell'udienza definita "filtro o di smistamento" (27%), dall'altro del previsto trasferimento di un Giudice del collegio che ne ha determinato la precarietà (27,8%) ed imposto o preferito, in alcuni casi, il rinvio del processo.

I rinvii determinati dall'omessa o irregolare notifica all'imputato si sono attestati al 6,1%. Le ragioni di rinvio per legittimo impedimento del difensore si sono limitate, invece, ad un 2,6%. I rinvii per discussione e per problemi tecnico-logistici si sono riscontrati rispettivamente nell'8,7% e nel 7% dei casi.

Nell'ambito delle questioni processuali, l'ipotesi più elevata, verificatasi nel monitoraggio delle udienze a Varese, è rappresentata da riunione nel 50% dei casi, nel 33,3% dei casi da astensione/incompatibilità e nel 16,7%, da eventi processuali del tutto fisiologici.

Tra i motivi di rinvio propri dell'istruttoria dibattimentale, la percentuale più elevata, il 40,6%, rispecchia i casi di rinvio per assenza dei testi citati dal PM; l'assenza di testi della difesa è registrata, invece, solo per il 6,3% dei casi. Nell'ambito delle voci dedicate all'area della Pubblica Accusa, inoltre, altro valore rilevante è attribuito all'omessa citazione dei testi del Pubblico Ministero (6,3%). L'assenza, per quanto riguarda i testi del PM, attiene per il 38,5% a soggetti appartenenti alla Polizia giudiziaria. Le risposte dell'autorità sono state alquanto blande: solo nel 7,7% dei casi viene disposto l'accompagnamento coattivo mentre in nessun caso è irrogata sanzione.

Dei processi che giungono a definizione nella fase dibattimentale, la maggior parte si conclude con una sentenza di condanna (65,2%). La percentuale attinente alle sentenze di assoluzione, invece, è pari al 21,2%.

Nell'ambito degli esiti possibili, merita un richiamo a parte la percentuale relativa alle sentenze dichiarative di non luogo a procedere per intervenuta estinzione del reato (10,6%). Presso il Tribunale di Varese, nel 57,1% dei casi il reato è stato prescritto mentre nel 28,6% è intervenuta la remissione di querela. L'incidenza dell'oblazione, invece, è nulla, anche perché praticabile per un numero ristretto di reati.



TRIBUNALE DI VENEZIA

Per il Tribunale di Venezia sono stati monitorati 514 processi dibattimentali. Si è trattato prevalentemente di processi in composizione monocratica (98,2%), mentre quelli in composizione collegiale hanno riguardato l'1,8% dei processi.

I numeri del Tribunale veneziano. La durata media dei processi in udienza risulta di 20 minuti quando l'aula di riferimento è quella monocratica; il tempo medio sale a 77 minuti per il tribunale collegiale. Per quanto concerne invece i tempi medi di rinvio ad altra udienza si attestano a 146 giorni per i processi celebrati in aula monocratica e 230 giorni per quelli celebrati davanti al Tribunale collegiale. Tre quarti dei processi monitorati (74,7%) hanno riguardato un unico imputato, un quarto (25,3%) più imputati. È preponderante il ricorso al giudizio ordinario (88,3%) e tutto sommato marginale il ricorso al rito abbreviato (3,9%) e all'applicazione della pena (7,8%).

Nel 70,6% dei casi il dibattimento in trattazione si conclude con il rinvio ad altra udienza e, solo nel 28,2% dei casi, si addiuvina alla pronuncia di una sentenza. Marginale appare il dato relativo ai dibattimenti il cui esito consiste nella restituzione degli atti al PM per la rilevata nullità del decreto di citazione diretta a giudizio o del decreto che dispone il giudizio (1,2%). Nel 66,7% dei casi la ragione della restituzione degli atti al PM è costituita dalla nullità della citazione diretta a giudizio, nel 33,3% dalla nullità del decreto che dispone il giudizio.

Dunque i processi non definiti con sentenza ma la cui trattazione è stata rinviata ad altra udienza costituiscono più dei due terzi dei 514 processi monitorati. Nella ricognizione della cause di rinvio tra le ragioni di carattere generale spicca la causa riferibile alla celebrazione delle cosiddette udienze di "smistamento" o "filtro" (33,2%). Significativo anche il numero dei processi rinviati per assenza del Giudice titolare (12%). Percentuale non irrilevante è riferibile ai rinvii disposti per impedimento del difensore (8%) e dell'imputato (3,7%). Nell'analisi delle ragioni di rinvio di carattere generale merita essere sottolineato il dato concernente i differimenti disposti per la discussione e per le repliche (complessivamente 8,3%). Una percentuale non modesta di cause di rinvio di carattere generale è attribuibile alle cosiddette questioni processuali che debbono considerarsi ragioni patologiche di rinvio del processo. Peraltro è opportuno osservare come per il 79,3% i rinvii per questioni processuali sono afferenti ad ipotesi di differimento disposto al fine di consentire la riunione di procedimenti.

Nel 67,7% dei casi l'istruttoria dibattimentale viene rinviata per assenza dei testi citati dal PM; la seconda ragione di rinvio è l'omessa citazione dei testi citati dalla difesa (14,5%). Irrilevanti appaiono essere le percentuali di rinvio dipendenti dalla omessa citazione dei testi del PM (1,6%); è addirittura pari a zero il dato concernente l'omessa citazione dei testi della difesa.

Il 9,7% dei dibattimenti viene rinviato per la prosecuzione dell'istruttoria dibattimentale. Solo in meno di un caso su dieci si esaurisce l'istruttoria dibattimentale programmata e addirittura nell'83,8% dei casi l'istruttoria non può proseguire o non si svolge affatto per l'omessa comparizione di testimoni regolarmente citati. Nella metà dei casi l'omessa comparizione di testi citati dal PM riguarda agenti o ufficiali di Polizia giudiziaria, mentre nell'ipotesi di omessa comparizione di testi citati dal PM solo nel 4,8% dei casi viene irrogata la sanzione pecuniaria e solo nel 2,4% dei casi viene disposto l'accompagnamento coattivo.

La risposta dell'Autorità giudiziaria sembra appena maggiormente rigorosa quando l'omessa comparizione riguarda testi citati dalla difesa (11,1% sia per ciò che concerne l'accompagnamento coattivo sia per ciò che concerne l'irrogazione della sanzione).

Nei processi che si concludono con una sentenza, si registra una netta preponderanza delle pronunce di condanna (62,1%); sostanzialmente equivalenti sono i dati concernenti le assoluzioni (18,6%) e le pronunce dichiarative dell'estinzione del reato (17,2%). Dei processi che si concludono con la declaratoria di estinzione del reato, il 36% riguarda remissioni di querela, il 16% riguarda declaratorie di prescrizione, il 28% riguarda estinzione per oblazione.